



Nuovo parcheggio nell'area di riorganizzazione della sosta dell'ex Prandina

Via Orsini - foglio 88 particelle 496, 497, 498

PROGETTO ESECUTIVO

A.D.03

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
parcheggio  
2. parte amministrativa

committenza: APS HOLDING S.P.A.  
Via Salboro 22/b 35124 – Padova  
DIREZIONE MOBILITA' E SOSTA - 3  
RUP: arch. Gaetano Panetta

progetto: SA SVILUPPO ARCHITETTURA ed ingegneria srl  
via Frà Paolo Sarpi 37 int.2 35133 Padova (PD)

note:

29 aprile 2026	PP_APS_PK_E_A.D.03 capitolato parcheggio_amministrativa_rev01	rev. 01	M.R.	L.B.
14 aprile 2026	PP_APS_PK_E_A.D.03 capitolato parcheggio_amministrativa_rev00	rev. 00	M.R.	L.B.
data:	nome file:	descrizione:	redatto:	approvato:

	<p><b>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina 1 di 80</p>
--	--	--

## INDICE

<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>5</b>
<b>PREMESSA.....</b>	<b>6</b>
PARTE I^: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL'APPALTO .....	7
CAPO I : OGGETTO DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DEI LAVORI .....	7
<b>ART. N. 1 OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. N. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. N. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO .....</b>	<b>9</b>
3.1 IMPORTO DEI LAVORI .....	9
3.2 PRESTAZIONI AD ECONOMIA .....	10
<b>ART. N. 4 CONTRATTO.....</b>	<b>10</b>
4.1 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .....	10
4.2 MODALITÀ DI STIPULAZIONE .....	11
4.3 EFFETTO OBBLIGATORIO .....	11
4.4 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO E DELLE INFORMAZIONI.....	11
4.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PUBBLICISTICA EX ART. 122 DEL CODICE.....	11
4.6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CODICE CIVILE PER CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	12
4.7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL CC PER INADEMPIMENTO DI NON SCARSA IMPORTANZA (DIFFIDA AD ADEMPIERE).....	13
4.8 RESTITUZIONE DEL CANTIERE IN OGNI CASO DI RISOLUZIONE .....	14
4.9 RECESSO (ART. 123 DEL CODICE) .....	14
4.10 SCORRIMENTO IN GRADUATORIA (ART. 124 DEL CODICE) .....	14
4.11 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	15
<b>ART. N. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E REVISIONE PREZZI .....</b>	<b>15</b>
5.1 MODIFICHE/RINNOVI CONTRATTUALI (ART. 120 C. 1 LETT. A) DEL CODICE) .....	15
5.2 LAVORI SUPPLEMENTARI (ART. 120, COMMA 1, LETT. B) CODICE).....	15
5.3 VARIANTI IN CORSO D'OPERA (ART. 120 C. 1 LETT. C) DEL CODICE) .....	15
5.4 MODIFICHE DEL CONTRAENTE (ART. 120 C. 1 LETT. D) DEL CODICE) .....	16
5.5 ULTERIORI MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE (ART. 120 C. 3 DEL CODICE) .....	16
5.6 ULTERIORI MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE (ART. 120 C.9 DEL CODICE) .....	16
5.7 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO .....	16
5.8 NUOVI PREZZI .....	17
<b>ART. N. 6 OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. N. 7 CATEGORIA LAVORI.....</b>	<b>21</b>
7.1 CATEGORIE E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI .....	21
7.2 CCNL .....	22
7.2.1 Subappalto .....	22
7.3 REQUISITO "PATENTE A CREDITI" .....	23
7.4 QUANTITÀ DI MANODOPERA .....	23
7.5 TRASPORTO RIFIUTI .....	23
<b>ART. N. 8 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI.....</b>	<b>24</b>
<b>ART. N. 9 PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE (ALL. I.1 ART. 2 CO. 1 LETT. D) .....</b>	<b>24</b>
<b>ART. N. 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>	<b>26</b>
10.1 DEFINIZIONI.....	26

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina 2 di 80</p>
--	---	--

10.2	PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER SUBAPPALTI E COTTIMI.....	27
10.3	COMUNICAZIONE DI SUBAFFIDAMENTO.....	29
10.4	MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	30
10.5	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ.....	30
10.6	SICUREZZA.....	31
10.6.1	Idoneità Tecnico-Professionale (ITP) – D.Lgs 81/2008.....	31
10.6.2	Piano operativo di sicurezza (POS).....	32
<b>ART. N. 11</b>	<b>COPERTURE ASSICURATIVE .....</b>	<b>32</b>
11.1	GARANZIE A COPERTURA DEI DANNI SUBITI DALLA S.A. E CAGIONATI A TERZI (RCT/O) (ART. 117 CO. 10 DEL CODICE).....	32
<b>ART. N. 12</b>	<b>TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI.....</b>	<b>33</b>
12.1	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) .....	34
12.2	OTTENIMENTO DEL TOTALE ACCREDITO DEI PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO .....	35
<b>ART. N. 13</b>	<b>ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>35</b>
13.1	ONERI GENERALI .....	35
13.2	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	41
13.3	OBBLIGO DI COLLABORAZIONE .....	42
13.4	OBBLIGO DI RISULTATO – RINUNCIA AD ECCEZIONI .....	42
13.5	OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEI LAVORI .....	43
13.6	OBBLIGO DELLA PROVA DI E QUIVALENZA.....	43
13.7	OBBLIGO DI VIGILANZA SUI LAVORATORI DELLE DITTE SUBAPPALTRICI .....	43
13.8	RINVENIMENTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, SCIENTIFICO O ARCHEOLOGICO .....	43
13.9	MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE .....	43
13.10	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO .....	43
<b>ART. N. 14</b>	<b>RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO APS E VERSO TERZI .....</b>	<b>44</b>
<b>ART. N. 15</b>	<b>ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE.....</b>	<b>45</b>
15.1	OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI.....	45
15.2	GESTIONE DEI RIFIUTI .....	45
15.3	GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	47
15.4	GESTIONE DEL RUMORE.....	47
15.5	GESTIONE SCARICHI DI ACQUE REFLUE .....	48
15.6	PROTEZIONE DEL SUOLO/SOTTOSUOLO E RILEVAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE IN CORSO D'OPERA .	48
15.7	CONTROLLI IN CORSO D'OPERA.....	49
15.8	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI SUBAPPALTATORI.....	49
15.9	ADEGUAMENTO A NUOVE NORMATIVE .....	50
15.10	RESPONSABILITÀ VERSO TERZI .....	50
<b>ART. N. 16</b>	<b>CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).....</b>	<b>50</b>
16.1	OBBLIGO DI CONFORMITÀ AI CAM.....	50
<b>ART. N. 17</b>	<b>ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI ED ECCEZIONI DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>50</b>
<b>ART. N. 18</b>	<b>ANDAMENTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>51</b>
18.1	NUMERO DI SQUADRE OPERATIVE.....	51
18.2	CONSEGNA DEI LAVORI (ALL. II.14 ART. 3) .....	51
18.2.1	Convocazione e verbale di consegna .....	51
18.2.2	Recesso per ritardata consegna .....	51
18.2.3	Tempo utile, specificazioni .....	51
18.3	SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI (ART. 121 DEL CODICE).....	52
18.3.1	Risarcimento (All. II.14, art. 8 c. 2).....	53
18.3.2	Sospensioni programmate.....	53

	<b>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</b>  <b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA	File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>3</b> di <b>80</b>
--	---	--

18.3.3	<i>Clausola penale</i> .....	54
18.4	PROROGA DEI LAVORI (ART. 121, C. 8 DEL CODICE) .....	54
18.5	ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	54
18.6	DANNI.....	54
18.7	DANNI DI FORZA MAGGIORE (ALLEGATO II.14, CODICE, ART. 9) .....	55
18.8	PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI (ALL. II.14, ART. 24).....	55
18.9	COLLAUDO (ART. 116 DEL CODICE) .....	56
18.10	MINIMIZZAZIONE DISSERVIZI .....	56
18.11	CONTESTAZIONI, DEFINIZIONE DELLE RISERVE DELL'APPALTATORE (ART. 115 DEL CODICE E ART. 7 DELL'ALL. II.14) E ACCORDO BONARIO (ART. 210 DEL CODICE).....	56
18.11.1	<i>Le contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'esecutore</i> .....	56
18.11.2	<i>Iscrizione delle riserve</i> .....	57
18.11.3	<i>Forma e contenuto delle riserve</i> .....	57
18.11.4	<i>La definizione delle riserve e l'accordo bonario</i> .....	57
18.11.5	<i>La disciplina del collaudo e le riserve</i> .....	58
18.12	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	58
18.13	PREMIO DI ACCELERAZIONE .....	59
18.14	PENALI IN CASO DI RITARDO (ART. 126, C. 1 DEL CODICE) E PER INADEMPIENZE .....	59
18.14.1	<i>Penali per ritardo</i> .....	59
18.14.2	<i>Penali per inadempimento</i> .....	60
18.15	ALTRE PENALI - INADEMPIENTI - RISOLUZIONE .....	60
18.16	CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE.....	61
<b>ART. N. 19</b>	<b>PREZZI UNITARI E PAGAMENTI</b> .....	<b>61</b>
19.1	PREZZI UNITARI .....	61
19.2	LAVORI IN ECONOMIA COMPRESI NELL'APPALTO.....	62
19.3	ANTICIPAZIONE (ART. 125 DEL CODICE) .....	63
19.4	PAGAMENTI IN ACCONTO .....	63
19.5	PAGAMENTI A SALDO .....	64
19.6	RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA .....	64
19.7	VERIFICA AGENZIA DELLE ENTRATE .....	64
<b>ART. N. 20</b>	<b>ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI - DISCARICHE - STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI - PERMESSI E RELATIVI NULLA OSTA</b> .....	<b>64</b>
20.1	ESPROPRI E SERVITÙ .....	64
20.2	STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI, CAVE, AREE DI DEPOSITO, DEPOSITI E RELATIVE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DEFINITIVE .....	64
20.3	AREE LOGISTICHE E BARACCAMENTI DI CANTIERE.....	66
<b>ART. N. 21</b>	<b>OPERE DI TERZI INTERESSATE DAI LAVORI</b> .....	<b>66</b>
<b>ART. N. 22</b>	<b>APPROVAZIONE DEI PROGETTI COSTRUTTIVI DI CANTIERE</b> .....	<b>66</b>
<b>ART. N. 23</b>	<b>MANUTENZIONE DELLE OPERE IN GENERE</b> .....	<b>67</b>
<b>ART. N. 24</b>	<b>SOGGETTI COINVOLTI NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO</b> .....	<b>67</b>
24.1	RESPONSABILE DEI LAVORI (ART. 89, C.1, LETTERA C, D.LGS 81/2008) .....	67
24.2	RESPONSABILE DEL PROGETTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 15 DEL CODICE E ALL. I.2).....	68
24.3	DIRETTORE DEI LAVORI E UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI (ART. 114 DEL CODICE E ALL. II.14) .....	68
24.3.1	<i>Il Direttore dei Lavori</i> .....	68
24.3.2	<i>Il Direttore operativo</i> .....	69
24.3.3	<i>L'Ispettore di cantiere</i> .....	69
<b>ART. N. 25</b>	<b>RESPONSABILITÀ TECNICA DELL'APPALTATORE E DISCIPLINA DI CANTIERE</b> .....	<b>69</b>
25.1	DIREZIONE DEL CANTIERE.....	70
25.2	RSPP .....	71
<b>ART. N. 26</b>	<b>INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO</b> .....	<b>71</b>

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>4</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

<b>ART. N. 27 SICUREZZA DEL CANTIERE .....</b>	<b>71</b>
27.1 PREMessa.....	71
27.2 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE O DEL DATORE DI LAVORO .....	72
27.3 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI.....	74
27.4 OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI .....	75
27.5 COORDINATORE PER L'ESECUZIONE .....	75
27.6 OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.....	76
27.7 OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI.....	76
27.8 P.O.S. ....	76
27.9 NORMATIVE E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA .....	77
27.10 PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ .....	79
27.11 VISITE D'ISPEZIONE IN CANTIERE.....	79
27.12 CONSERVAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI DI CANTIERE .....	80
<b>ART. N. 28 DISEGNI DI RILIEVO.....</b>	<b>80</b>

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>5</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

## DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale d'appalto s'intende per:

<b>Stazione appaltante:</b>	APS HOLDING S.P.A. (nel seguito anche APS)
<b>Codice</b>	D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", come modificato con D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.  (*) nel testo del Capitolato, l'indicazione All. senza altre specificazioni rimanda all'Allegato al Codice indicato.
<b>Capitolato Generale d'Appalto</b>	"Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni" di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, nelle parti tuttora vigenti e non abrogate dal D.P.R. 207/2000
<b>C.S.d'A.</b>	Il presente Capitolato Speciale d'Appalto redatto ai sensi del D.lgs. 36/2023
<b>D.Lgs. 81/2008</b>	D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. G.U. 30/04/2008, n. 101, SO.
<b>P.S.C.</b>	Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto da D.Lgs. 81/2008
<b>Schemi polizze tipo</b>	DECRETO 16.09.2022, n. 193, Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
<b>DURC</b>	il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'allegato II.10 al Codice dei contratti
<b>SOA</b>	l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, dell'allegato II.12 al Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
<b>Costo della manodopera (anche CM)</b>	il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti;
<b>Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA):</b>	gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
<b>Costi di sicurezza (anche CSC):</b>	costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
<b>Terre e rocce da scavo (TRS)</b>	La procedura prevista dal D.P.R. 13-6-2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164". In particolare: la procedura prevista agli articoli 20, 21 del D.P.R.
<b>NTC</b>	"Norme tecniche per le costruzioni" approvate con Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.
<b>Reg. UE 2016/679</b>	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>6</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

## **PREMESSA**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal d.lgs. 209/24 (da ora in poi "Codice") e principalmente alle previsioni degli All. I.7.e II.14 del medesimo Codice. Esso ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra Appaltante ed Appaltatore tenuto anche conto dei "principi generali" di cui agli artt. da 1 a 12 del medesimo Codice e principalmente di quelli indicati agli articoli 1, 2 e 3, tenuto conto dell'art. 4.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina 7 di 80</p>
--	---	--

## PARTE I<sup>A</sup>: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

### CAPO I : OGGETTO DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DEI LAVORI

#### ART. N. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex Caserma Prandina all'interno del progetto di riorganizzazione della sosta dell'ex caserma Prandina.

L'intervento di realizzazione del nuovo parcheggio fa parte di una più ampia strategia di rigenerazione e riqualificazione dell'area ex Prandina prevista dal DOCFAP approvato con **D.G.C. n. 2024/0212 del 23/04/2024**.

Le informazioni riportate da progetto si basano su:

- DOCFAP;
- DIP;
- progetto di demolizione edifici nell'area di riorganizzazione della sosta dell'ex caserma Prandina;
- Progetto di recupero degli ambiti A e B.

**L'area dell'ex Caserma Prandina è oggetto di un progetto complessivo di riqualificazione che ricomprende più interventi, alcuni in fase di attuazione, altri in fase di sviluppo, afferenti il medesimo ambito urbano, il cui valore globale stimato supera la soglia europea, pertanto il presente bando sarà pubblicato nelle forme previste dal Codice degli Appalti per gli interventi sopra tale soglia.**

Il progetto generale di riqualificazione dell'area prevede, infatti, i seguenti ambiti di intervento, caratterizzati da specifici progetti in atto di progettazione, approvazione od esecuzione dei lavori:

- riqualificazione verde del parco delle mura di San Benedetto;
- riqualificazione urbanistica mura di San Benedetto;
- nuovo parcheggio boscato (progetto esecutivo);
- realizzazione di una nuova pista ciclopedonale parallela alle mura, realizzata nella sede stradale di via Orsini;
- realizzazione della nuova linea del tram su Corso Milano;
- recupero degli edifici vincolati, ad uso civico, museale ed espositivo e di servizi commerciali.


L'Appalto riguarda specificamente l'Ambito C. Gli altri ambiti, oggetto di distinte progettazioni, sono considerati recepiti come stato di fatto per lo sviluppo del presente progetto.

Il progetto generale per l'Ambito C prevede la realizzazione di un «parcheggio boscato» sull'attuale sedime esito degli interventi di primo stralcio.

L'intervento segue una programmazione per fasi:

- Primo stralcio (concluso): interventi propedeutici già eseguiti;
- Secondo stralcio (oggetto del presente progetto e bando): realizzazione del parcheggio;
- Fasi successive (escluse dal presente bando): opere di sistemazione a verde ed impianto di ricarica per veicoli elettrici.

	<p><b>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina 8 di 80</p>
--	--	--



*Schema di individuazione di tutte le aree di intervento.*

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le somministrazioni, le forniture, anche complementari, le prestazioni di mano d'opera, la fornitura e il collocamento in opera dei materiali, degli impianti e dei manufatti necessari per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile, oltre che l'art. 12 del Codice.

Al termine dei lavori previsti, le aree oggetto di intervento, dovranno essere consegnate all'Amministrazione appaltante finite a regola d'arte in ogni loro parte, dovranno risultare atte allo scopo e al tipo di utilizzo cui sono destinate e pienamente rispondenti alle norme vigenti ad essi applicabili, più volte richiamate nella relazione generale, nella relazione specialistica e nel Titolo Secondo del presente Capitolato Speciale; nell'appalto s'intendono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per raggiungere tali finalità e per dare i lavori compiuti, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

## ART. N. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso salvo quelle speciali disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

In particolare “**a misura**”, sono previsti i lavori di:

	<p><b>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>9</b> di <b>80</b></p>
--	--	--

- 1) Opere preliminari e di preparazione
  - bonifica superficiale dell'area, scavi di pulizia e livellamento;
  - rimozione e smaltimento materiali, fresature e demolizioni di pavimentazioni esistenti;
  - demolizione di strutture residue (platee, fondazioni, cordone e manufatti).
- 2) Movimenti terra e formazione sottofondi
  - scavi a sezione obbligata e di sbancamento;
  - formazione e sistemazione dei rilevati;
  - preparazione dei piani di posa e realizzazione degli strati di fondazione con materiali naturali e riciclati.
- 3) Opere strutturali e di consolidamento
  - realizzazione di fondazioni, basamenti e manufatti in calcestruzzo (plinti, muretti, elementi accessori);
  - interventi di consolidamento e rinforzo dei muri esistenti in pietra vincolati, comprensivi di opere di fondazione, sottofondazione e irrigidimento, nel rispetto dei vincoli storico-culturali.
- 4) Realizzazione delle pavimentazioni e viabilità interna
  - pavimentazioni drenanti in calcestruzzo per aree carrabili e pedonali;
  - pavimentazioni filtranti/autobloccanti e grigliate per stalli e percorsi;
  - realizzazione della viabilità interna e delle aree di sosta.
- 5) Opere accessorie e di regimazione acque
  - posa di cordone, delimitazioni e elementi di finitura;
  - realizzazione di cunette e sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
  - segnaletica stradale orizzontale e verticale.
- 6) Opere di completamento e arredo funzionale
  - installazione di elementi funzionali;
  - realizzazione di passerella pedonale e percorsi di collegamento, integrati nel sistema del parco e della mobilità ciclopedonale.

I lavori ricadono in aree archeologicamente sensibili e saranno sottoposti a sorveglianza archeologica, secondo le indicazioni della Soprintendenza Archeologia del Veneto.

La preventiva valutazione del rischio bellico residuo ascrivibile all'area in cui si debbono svolgere i lavori, eseguita come da normativa vigente, ha documentato che essa è stata interessata da eventi bellici. L'area interessata è stata, oggetto di messa in sicurezza convenzionale, definita da normativa tecnica esistente, con bonifica preventiva e precauzionale da ordigni residuati bellici, eseguita mediante ricerca, localizzazione e rimozione di mine, ordigni bellici ed altri manufatti bellici interrati secondo l'egida del Ministero della Difesa e secondo le direttive e prescrizioni tecniche impartite dal 5° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM di Padova.

## ART. N. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

### 3.1 Importo dei lavori

L'importo dei lavori a base di gara è definito nella seguente **Tabella 3-1**:

**Tabella 3-1 Quadro economico**

		Colonna a)	Colonna b)	Colonna c) = a) + b)	Colonna d)
	Importi in Euro	Importo esecuzione lavori (esclusi costi della sicurezza)	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE	Importo della manodopera (scorporato)
1	<b>A misura</b>	1.887.872,18	27.750,34	1.915.622,52	342.471,34
2	<b>A corpo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>In economia</b>	43.964,00	646,24	44.610,24	22.020,10
4	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>1.897.922,04</b>	<b>28.396,58</b>	<b>1.960.232,76</b>	<b>364.491,44</b>

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alla riga n. 4, colonna a), della tabella 3.1, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla riga 4, colonna b) e non oggetto dell'offerta ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 e dell'allegato XV punto 4.1.4 dello stesso D.lgs.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>10</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

Tale importo s'intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprendente l'esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e le forniture necessarie per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere connesse. Potranno inoltre essere ordinate per iscritto all'Appaltatore dalla Direzione Lavori opere in economia, qualora se ne verificasse la necessità.

I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore s'intendono comprensivi di ogni onere, nessuno eccettuato, che pertanto restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, ed in particolare, s'intendono, comprensivi delle prestazioni riportate nell'articolo "prescrizioni di carattere generale" del Capo 5 del presente Capitolato.

Per quanto riguarda il costo della manodopera, è stato definito prendendo come riferimento l'incidenza percentuale indicata dall'edizione attualmente in vigore del Prezzario opere pubbliche della Regione Veneto, che prende come riferimento i costi aggiornati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativamente ai CCNL dei settori di riferimento. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 introdotto dal D.Lgs. 209/2024 (Correttivo), il CCNL di riferimento è Edilizia Industria ANCE-Cooperative-Feneal/Filca/Fillea (codice CNEL: **F012**), rinnovato in data 21 febbraio 2025 con validità fino al 30 giugno 2028 (Si considerano equivalenti, ai sensi del medesimo Allegato I.01, i CCNL classificati con codici CNEL **F015** (Edilizia Artigianato) e **F018** (Edilizia PMI-Confapi/Aniem), a condizione che le tutele garantite ai lavoratori non siano inferiori a quelle del CCNL indicato).

### **3.2 Prestazioni ad economia**

Il D.LL. potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione ad economia di quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco offerti dall'Appaltatore e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Per i lavori ad economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della D.LL.

Essi non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano lavori a corpo o a misura.

Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.

Per l'esecuzione delle opere in economia l'Appaltatore è tenuto a fornire entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.

In caso di urgenza e dietro semplice ordine verbale quanto suddetto dovrà essere fornito in tempo anche minore delle 48 ore.

Qualora l'Appaltatore non provveda con la necessaria tempestività la Stazione Appaltante potrà, senza formalità, ricorrere all'esecuzione d'ufficio ed il medesimo Appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna in merito all'ingresso in cantiere di personale di Imprese terze e dovrà fornire ogni collaborazione per consentire l'intervento urgente. Al medesimo Appaltatore saranno addebitate le maggiori spese che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Le prestazioni in economia saranno compensate con l'applicazione dei prezzi unitari come previsto dal contratto.

## **ART. N. 4 CONTRATTO**

### **4.1 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del CC.

Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale-parte tecnica e quelle riportate nel progetto e/o se un particolare lavoro risultasse negli elaborati grafici e nel Capitolato Speciale-parte tecnica o viceversa,

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>11</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

resta alla insindacabile facoltà della Direzione Lavori decidere il tipo e le dimensioni del lavoro stesso, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

#### **4.2 Modalità di stipulazione**

Il contratto è stipulato interamente “a misura”. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 120 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizionali o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del Codice.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:

- a) ai lavori posti a base d'asta;
- b) ai costi per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere.

Poiché l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

#### **4.3 Effetto obbligatorio**

L’Appaltatore resterà vincolato dal momento in cui avviene la presentazione dell’offerta e la stessa viene acquisita agli atti di APS, mentre quest’ultima lo sarà dal momento della sottoscrizione del contratto d’appalto.

#### **4.4 Riservatezza del contratto e delle informazioni**

Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni di natura confidenziale relative ai lavori e ai servizi oggetto del presente Capitolato, ivi incluso il progetto, il Contratto, come pure i suoi allegati, e (a titolo esemplificativo) ogni informazione tecnica, finanziaria, economica o legale, analisi, raccolte, memoranda, note, relazioni, dati, studi, o altri documenti, attività, procedimenti, progettazioni, cartografie, piani, intenzioni, know-how, segreti commerciali, opportunità di mercato e attività economiche delle parti, nonché dati, notizie e informazioni specifiche, a contenuto determinato, che non siano già stati resi pubblici.

In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni, articoli, fotografie o altra documentazione sui luoghi di lavoro o su altri documenti di cui sia venuto in possesso per fatto relativo all’esecuzione del presente appalto salvo l’esplícita autorizzazione scritta di APS.

Le Parti garantiscono che né loro né le società controllate o controllanti utilizzeranno o comunicheranno a terzi, ovvero divulgheranno tali Informazioni Riservate, per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, e le manterranno strettamente riservate, garantendo che le stesse:

- a) siano portate a conoscenza esclusivamente di coloro, all’interno delle rispettive organizzazioni, che abbiano bisogno di entrarne in possesso per l’esercizio delle loro funzioni; e
- b) proteggendole dalla divulgazione o disseminazione accidentale con gli stessi mezzi con cui esse proteggono le proprie informazioni Riservate, mezzi che lo stesso garantisce all’altra essere in linea con le migliori prassi del comparto industriale di riferimento.

Resta tuttavia inteso e convenuto tra le Parti che gli obblighi di riservatezza che precedono non troveranno applicazione nel caso in cui le comunicazioni siano richieste da disposizioni normative in vigore ovvero con ordini dell’Autorità Giudiziaria legittimamente dati. Ove un tale obbligo sussista, la parte interessata sarà obbligata a darne informazione tempestiva all’altra parte.

Inoltre, le Parti garantiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1318 del codice civile, che le disposizioni di cui al presente articolo siano rispettate dalle società controllate o controllanti e dai propri amministratori, dirigenti, funzionari, impiegati e consulenti nella misura in cui questi abbiano accesso alle Informazioni Riservate.

Tali impegni si estendono anche agli eventuali subappaltatori.

#### **4.5 Risoluzione del contratto pubblicistica ex art. 122 del Codice**

APS potrà risolvere il contratto nei casi indicati dal comma 1 dell’art. 122, Codice.

APS dovrà risolvere il contratto nei casi indicati dal comma 2 dell’art. 122, Codice.

APS potrà inoltre risolvere il contratto nei casi indicati dai commi 3 e 4 dell’art. 122, Codice, avvalendosi della procedura indicata all’art. 10 dell’Allegato II.4. nel primo caso.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>12</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il D.LL. curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, ai sensi all'art. 10 dell'allegato II.14.

La risoluzione è proposta dal R.U.P., è adottata con provvedimento della stazione appaltante ed è comunicata dal R.U.P. all'Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto si applicheranno anche i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 122 del Codice.

#### **4.6 Risoluzione del contratto ai sensi del Codice Civile per clausola risolutiva espressa**

APS previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata PEC, indirizzata al Referente del Contratto, avrà anche il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, c.c., ed anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle prestazioni, nei seguenti casi:

1. violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale) ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, ovvero mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni impartite dal D.LL., dal R.U.P. o dal C.S.E.;
3. frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;
4. sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dagli artt. 94-98 del Codice;
5. venir meno dei requisiti speciali indicati in sede di gara;
6. irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, che ne inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
7. l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
8. sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
9. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
10. venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
11. compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di APS;
12. l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
13. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
14. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
15. mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto o subappalto abusivo cessione anche parziale del contratto, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
16. mancata produzione delle fatture quietanzate, entro 20 gg. dal pagamento all'Appaltatore, relative al pagamento dei subappaltatori;
17. omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
18. violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
19. inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
20. mancata giustificazione in merito ad atti di intimidazione o atteggiamenti aggressivi nel corso del Contratto;
21. manomissione dei dati relativi a data e ora durante lo svolgimento dei servizi di gestione delle utenze idriche;
22. qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali (v. § Proprietà industriale e commerciale del presete Capitolato) e in genere violazione degli obblighi di proprietà industriale;
23. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Procedimento e/o del D.LL.;
24. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o qualora risulti accertato il mancato rispetto di Ordini di Servizio, ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
25. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>13</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

26. violazione degli obblighi generali;
27. violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico;
28. violazione agli obblighi relativi al personale addetto alle attività, o resistenza all'allontanamento dal cantiere di personale estraneo all'elenco presentato alla Direzione dei Lavori;
29. mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna dei lavori;
30. ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nell'adempimento degli obblighi successivi al perfezionamento del Contratto;
31. reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
32. violazioni in merito alla costituzione e/o al mancato reintegro della cauzione definitiva;
33. mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali;
34. accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
35. violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
36. mancata predisposizione e/o mancata disponibilità all'accesso alle sedi operative/magazzini;
37. occultamento di gravi vizi e difetti;
38. raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
39. comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 e in particolare in caso di violazione da parte del soggetto affidatario, debitamente accertata, e previa contestazione formale, degli obblighi di condotta previsti dal Codice etico e dal "Codice di comportamento" e/o comportamenti lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
40. comportamenti e linguaggi contenenti turpiloqui, escandescenze, ingiurie, minacce, offese;
41. mancata presentazione delle polizze entro i cinque giorni successivi al verbale, in caso di consegna d'urgenza;
42. ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o degli amministratori o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'appaltatore, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.  
Qualora nei confronti del subappaltatore o dei suoi soci, amministratori o dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti sopra indicati, APS chiederà all'appaltatore la risoluzione del contratto con il subappaltatore e, nel caso non venga risolto, ciò potrà costituire giusta causa di risoluzione del presente rapporto.

Nella comunicazione di risoluzione APS indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna del cantiere, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell'opera e la redazione dello stato di consistenza. Qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, APS procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

#### **4.7 Risoluzione del contratto ai sensi del CC per inadempimento di non scarsa importanza (diffida ad adempiere)**

APS ha altresì la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1455, c.c., sempre anche a prescindere dalla compromissione della buona riuscita delle prestazioni, laddove, anche a prescindere dalle fattispecie di cui alla "clausola risolutiva espressa", si configuri un'ipotesi di inadempimento di non scarsa importanza.

In tali casi APS diffida l'Appaltatore per iscritto ad adempiere a specifiche prescrizioni ritenute inadempite entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

Decorso il termine di giorni 15 (quindici) assegnato per l'adempimento, senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Nella comunicazione di risoluzione APS indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna del cantiere, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell'opera e la redazione dello stato di consistenza. Qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede, o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, APS procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>14</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

#### **4.8 Restituzione del cantiere in ogni caso di risoluzione**

Laddove l'Appaltatore non sia presente alle constatazioni di cui al comma 2 dell'art. 10 dell'allegato II.14 ed in ogni altro caso di risoluzione, dove egli ugualmente non sia presente per qualsiasi constatazione o verbale, è fatto salvo il diritto di APS di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, i lavori o le attività attinenti al Contratto, accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date. In questo caso APS darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r o a mezzo P.E.C., all'Appaltatore, quantificando il lavoro o l'attività da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura di APS. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

In caso di risoluzione APS avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva di cui al § "Garanzie da presentare ad aggiudicazione avvenuta (Garanzia definitiva)", nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

La decisione di APS di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

#### **4.9 Recesso (art. 123 del Codice)**

APS a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere, come previsto dall'art. 123 del Codice, unilateralmente dal Contratto dandone preavviso all'Appaltatore, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà immediatamente cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a APS.

In caso di recesso, l'Appaltatore è obbligato, inoltre, alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo degli stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari.

Il D.LL. comunica il giorno in cui avrà luogo la consegna delle opere, la immissione in possesso dei cantieri da parte di APS la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell'opera, la redazione dello stato di consistenza. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, APS procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nel caso in cui APS eserciti il diritto di recesso, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli lavori effettuati sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti, stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli sopra indicati, restando l'Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.

#### **4.10 Scorrimento in graduatoria (art. 124 del Codice)**

Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto pubblicistica ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, APS interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e applicherà l'art. 124 del Codice.

Ai sensi del comma 2 l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'operatore economico interpellato.

Avvalendosi della specifica clausola di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), n. 1), Codice, APS si riserva di procedere allo scorrimento in graduatoria anche nelle ipotesi di risoluzione civilistica, in alternativa all'esperimento di una nuova procedura di gara, alle medesime condizioni già proposte dall'operatore economico interpellato.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>15</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 68 del Codice.

#### **4.11 Cessione del contratto**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del Codice a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) (modifiche ammesse del contratto), i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

### **ART. N. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E REVISIONE PREZZI**

Sono ammesse le modifiche del Contratto in corso di esecuzione, come previste nell'art. 120 del Codice e, fatto salvo in ogni caso quanto ivi prescritto, ogni modifica contrattuale dovrà essere autorizzata dal RUP.

In ogni caso le modifiche non devono essere sostanziali, anche tenuto conto del comma 6 dello stesso art. del Codice.

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del co.6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
- c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

#### **5.1 Modifiche/rinnovi contrattuali (art. 120 c. 1 lett. a) del Codice)**

Le varianti sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Sono ammesse varianti nei casi previsti dalla legge: cause impreviste e imprevedibili, nuove disposizioni normative, rinvenimenti imprevisti. Le varianti sono ordinate dalla DL/DEC con Ordine di Servizio/Lavoro previa autorizzazione del RUP.

L'Appaltatore non può apportare variazioni senza formale ordine scritto; le attività svolte in difetto non sono contabilizzate né remunerate. Per le varianti con lavorazioni non previste nell'elenco prezzi, si procede al concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 120 c. 8 del Codice, mediante contraddittorio tra DL e Appaltatore e approvazione del RUP.

#### **5.2 Lavori supplementari (art. 120, comma 1, lett. b) Codice)**

Sono ammessi i lavori supplementari ai sensi dell'art. 120 c. 1 lettera b) del Codice solo nei casi di sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari (intendendosi per tali lavori diversi da quelli originari e necessari per completarli al fine dell'ottimale esecuzione dell'opera), non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.

#### **5.3 Varianti in corso d'opera (art. 120 c. 1 lett. c) del Codice)**

E' ammessa la redazione e approvazione di varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore, esclusivamente nei casi consentiti dall'articolo 120 comma 1, lett. c), Codice, ossia:

- 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- 3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>16</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

- 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

Ai sensi dell'art. 120 comma 2, il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del Codice.

Rientrano tra le circostanze imprevedibili nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Per quanto concerne le modifiche non sostanziali si applica il co. 7 dell'art. 120 del Codice.

#### **5.4 Modifiche del contraente (art. 120 c. 1 lett. d) del Codice)**

Ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. d) del Codice, sarà possibile attuare una modifica al contratto se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

#### **5.5 Ulteriori modifiche in corso di esecuzione (art. 120 c. 3 del Codice)**

Ai sensi dell'art. 120 c. 3 del Codice, i contratti in corso di esecuzione possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

#### **5.6 Ulteriori modifiche in corso di esecuzione (art. 120 c.9 del Codice)**

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario a titolo di modifiche in corso d'opera un aumento o una diminuzione delle prestazioni nei limiti delle somme a disposizione per le modifiche ex art. 120 riportate nel quadro economico, APS potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste nei limiti dei requisiti di gara posseduti. L'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **5.7 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara sulla base della scheda T.O.L. allegato A.D. 10 al presente CSA.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo saranno utilizzate:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>17</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

### 5.8 Nuovi prezzi

Le variazioni saranno valutate coi prezzi originari di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- desumendoli dal prezzario regionale vigente;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le analisi dei nuovi prezzi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il D.LL. e l'esecutore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, APS potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

## ART. N. 6 OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite dal D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e suoi allegati, con le successive modifiche ed integrazioni per tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato speciale d'appalto. Non sono esclusi gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle stesse norme.

La Ditta Appaltatrice è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti comunali, quali quello edilizio, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, delle norme sulla circolazione stradale, o impartite dalle Aziende UU.SS.LL., dai Vigili del Fuoco, dall'I.S.P.E.S.L., delle disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006, e l'osservanza di prescrizioni contenute nelle norme CEI e UNI.

Sono a carico della Ditta Appaltatrice, tutte le procedure e gli oneri per l'acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi e concessioni, o il deposito di Comunicazioni di Inizio Attività, da espletare in nome e per conto della Stazione Appaltante, necessari per procedere alla costruzione degli impianti e delle opere in ogni loro parte. Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), nello specifico le normative di cui al D. Lgs 09.04.08 n. 81.

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti norme (elenco non esaustivo):

In tutti i casi:

### URBANISTICA ED EDILIZIA

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
- Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- R.D. 1775/1933 e s.m.ei., “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

### NORME TECNICHE STRUTTURALI

- Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) approvate con D.M. 17 gennaio 2018;
- Circolare Ministeriale 7/2019 “Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”;
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica;
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- Circolare M.LL.PP. del 9 gennaio 1980, n. 20049 – Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato;
- D.M. 20 novembre 1987 n. 86100 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
- D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>18</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

- Circolare M.LL.PP. del 24 settembre 1988, n. 30483 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione;
- Circolare M.LL.PP. del 4 gennaio 1989, n. 30787 – Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento;
- Circolare M.LL.PP. del 16 marzo 1989, n. 31104 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
- D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
- L.R. 16/2009 e s.m.e i., “Norme per la costruzioni in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”;
- D.P.G.R. 0176/Pres./2011 e s.m.ei., “Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica” ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a) e c) della L.R. 16/2009”;
- Circolare Ministeriale dd. 02.02.2009 “Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al D.M. dd. 14.01.2008”;
- UNI ENV: Eurocodici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- I-EN 206-1:2006 “Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità”;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003.
- Ord.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 – Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- D.M. 6 maggio 2008 – Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

#### PRODOTTI DA COSTRUZIONE

- D.Lgs. 16-6-2017 n. 106 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2017, n. 159.

#### BARRIERE ARCHITETTONICHE

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici.

#### ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

#### RIFIUTI

- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.e i. – Norme in materia ambientale;
- Direttiva 2008/98/CE e ss.mm.eii. del Parlamento Europeo e del Consiglio dd. 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- D.lgs. 117/2008 e s.m.e i., “Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>19</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

- D.M. dd. 07.11.2008 e s.m.e i., “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 996, della L. 296/2006 e s.m.ei.”;

#### TERRE E ROCCE DA SCAVO

- D.P.R. 13-6-2017 n. 120 e ss.mm.ei. “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

#### ACQUE

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ei.– Norme in materia ambientale (cd. Codice dell’Ambiente).

#### BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
- D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

#### AMBIENTE E PAESAGGIO

- D.lgs. 42/2004 e s.m.ei., “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 137/2002” e s.m.ei.;
- Direttiva 92/43/CEE, “Habitat dd 21.05.01992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”;
- D.M. dd. 03.09.2002 e s.m.ei., "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
- D.P.R. 357/1997 e s.m.ei., "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 74/409/CEE “Uccelli” del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- D.M. dd. 03.04.2000 e s.m.ei., “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”;
- D.P.R. dd. 12.04.1996 e s.m.ei. “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale” e s.m.ei.;
- L. 84/1994 e s.m.ei., “Riordino della legislazione in materia portuale”;
- L. 179/2002 e s.m.ei., “Disposizioni in materia ambientale”.

#### NUOVO CODICE DELLA STRADA

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
- D.P.R. 16-12-1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada

#### CONTRATTI PUBBLICI

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 – Delega al governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive, ad eccezione dell’art. 1, c. da 1 a 5, abrogati dall’art. 217 del Codice;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. Comprensivo di tutti gli allegati;
- D.M. 16.09.2022, n. 193, Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- L. 29/07/2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31/05/2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, parzialmente abrogato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 ;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>20</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

- Deliberazione della Giunta Provinciale di Padova n. 674 del 13/12/2004 di approvazione dell'”Atto di indirizzo contenente linee guida per la realizzazione e la modifica delle reti di sottoservizi interessanti la rete di viabilità provinciale, nonché per gli interventi comportanti limitazioni o sospensione del traffico”

## VIABILITÀ E TRASPORTI

- D.lgs. 285/1992 e s.m.ei., “Nuovo codice della strada”;
- D.P.R. 495/1992 e s.m.ei., “Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada”;
- D.M. dd. 10.07.2002 e s.m.ei., “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- Decreto dirigenziale 10 novembre 2015 (pubblicato in G.U. n. 270 del 19 novembre 2015). Disposizioni di attuazione dell'articolo 11, del decreto 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada;
- Decreto dirigenziale 10 gennaio 2012 Disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada,
- Decreto dirigenziale 25 gennaio 2012. Disposizioni applicative dell'articolo 5 del Decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per il requisito di "stabilimento" di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
- Decreto dirigenziale 25 novembre 2011 n. 291. Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.
- Circolare n.5 del 7 ottobre 2015 La circolare chiarisce alcuni aspetti relativi all'iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada) delle Cooperative e Consorzi iscritte alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di merci di cui al D.P.R. n.155/90;
- Circolare n. 7 del 03 ottobre 2013 Disposizioni per la gestione del Registro Elettronico Nazionale;
- Circolare n. 7 del 25 luglio 2012 La Circolare detta istruzioni relative alla messa in linea del Registro Elettronico Nazionale di Autotrasporto (REN), sezione "Imprese e gestori", con riferimento all'autotrasporto di merci. La Circolare è destinata agli Uffici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e delle Province, aventi competenze connesse all'istituto del REN;
- Circolare ministeriale prot. 12029 del 18 maggio 2012 Accesso alla professione di trasportatore su strada - Chiariamenti relativi alla circolare prot. n. 10670 del 30/04/2012;
- Circolare protocollo 10670 del 30 aprile 2012 . Ulteriori chiarimenti per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi;
- Circolare n. 4 del 7 dicembre 2011. Indicazioni procedurali per l'iscrizione al REN.

## SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## ALTRE NORME

L'Appaltatore è soggetto inoltre alla osservanza delle seguenti norme, fatte salve le successive modifiche o integrazioni:

- Deliberazione della Giunta Provinciale di Padova n. 674 del 13/12/2004 di approvazione dell'”Atto di indirizzo contenente linee guida per la realizzazione e la modifica delle reti di sottoservizi interessanti la rete di viabilità provinciale, nonché per gli interventi comportanti limitazioni e/o sospensione del traffico”
- Norme Tecniche di cui all'allegato 4 della Delibera del Ministero della Sanità 4 febbraio 1977 (G.U. n° 48 del 21 Febbraio 1977);
- Norme Tecniche relative alle tubazioni di cui al D.M. 12 dicembre 1985 (G.U. 61 del 14 marzo 1986);
- Nuove norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto, D. M. 4 aprile 2014 prot. 137, G. U. n.97 del 28/04/ 2014.



	<p><b>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>22</b> di <b>80</b></p>
--	--	---

**CATEGORIE DEI LAVORI** e indicazione delle prestazioni/lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario

Lavori di	Categoria	Importi Compresi oneri si- cur. ed economie	% MIN Esec. diretta	Euro MIN Esec. diretta	% MAX Sub appalto	Euro MAX subappalto	motiva- zioni
-----------	-----------	---	---------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------

(4) La categoria OG2 – restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, di importo pari a € 65.572,01, ancorché di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a € 150.000, è indicata come categoria scorporabile per la natura specialistica delle lavorazioni. Per la categoria **OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela** (importo € 65.572,01), nel caso in cui il concorrente non abbia la SOA nella specifica categoria può ricorrere la subappalto c.d. necessario/qualificante.

**I subappaltatori, nel caso non abbiano la SOA, dovranno possedere, in alternativa all'attestazione SOA per la categoria OG2, i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico ai sensi dell'Allegato II.18 art. 10 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.**

## 7.2 CCNL

Ai sensi dell'Art. 11 del Codice, il CCNL applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture costituenti il presente appalto, risulta quello indicato nell'art. 3.1 precedente

Gli operatori economici possono applicare un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato. Il CCNL è stato indicato sulla prestazione prevalente tenuto conto dell'art. 11 co.2 del Codice. APS assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

**Tabella 7-2**

	Lavori di	Categoria		Importi comprensivi dei costi sicurezza e economie		Codice ATECO
		CATEGORIA	Prev./ Sec.	€	%	
1	Opere stradali	OG3	P	1'504'409,12	76,75%	42.11
2	Impianti elettrici	OG10	S	390'251,63	19,91%	43.21
3	Lavori su opere vincolate	OG2	S	65'572,01	3,35%	43.99

Resta inteso che ai fini del presente appalto il CCNL applicato è quello riferito al CNEL F012. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

### 7.2.1 Subappalto

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Inoltre, l'appaltatore si impegna ad attivare tutte le verifiche necessarie e risponde direttamente dell'eventuale mancato rispetto del CCNL da parte del subappaltatore.

	<p><b>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>23</b> di <b>80</b></p>
--	--	---

### 7.3 Requisito “patente a crediti”

L'appaltatore che sia in possesso di una classifica SOA fino alla II<sup>a</sup> è obbligato al possesso della patente a crediti, secondo l'art. 27 del D.lgs. 81/2008, il D.M. 132/2024 e la circolare INL n. 4/2024, con punteggio uguale o superiore a 15.

### 7.4 Quantità di manodopera

**Tabella 7-4**

MANODOPERA							
	Lavori di	Categoria	Importo lavori netto sicurezza	% sul totale	% Incidenza manodopera		Quantità manodopera sul totale lavori
		CATEGORIA	€		Sulla categoria	Sul totale lavori	€
1	OPERE STRADALI	OG3	1.482.615,75	76,75	18,62	14,29	276.114,04
2	IMPIANTI ELETTRICI	OG10	384.598,31	19,91	16,86	3,36	64.850,50
3	LAVORI SU OPERE VINCOLATE	OG2	64.622,12	3,35	36,41	1,22	23.526,91
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>1.931.836,18</b>	<b>100 %</b>	<b>18,86% sul totale</b>		<b>364.491,44</b>

### 7.5 Trasporto rifiuti

Per il servizio di trasporto dei terreni movimentati per l'esecuzione delle opere e degli altri materiali di risulta provenienti dal cantiere e da conferire come rifiuti, le imprese concorrenti devono essere iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria 2bis o in alternativa nella categoria 4 o 5 classe F (\*) (\*\*) o superiore per i seguenti CER:

17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01* (fresato d'asfalto, guaine bituminose)
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01* (rifiuti da demolizione e costruzione contenenti Mercurio), 17.09.02* (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti PCB) e 17.09.03* (altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose).
17.01.01	cemento
17.05.04	terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* (terre e rocce contenenti sostanze pericolose)

Le terre e rocce da scavo sono gestite prioritariamente come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017, come specificato al paragrafo [15.3] del presente Capitolato. Il CER 17.05.04 è indicato quale codice di riferimento per l'eventuale gestione come rifiuto di materiali di scavo che dovessero risultare non conformi ai requisiti di qualità ambientale accertati in fase di caratterizzazione.

Ai sensi dell'art, 104, c. 10 del Codice non è avvalibile il possesso della relativa iscrizione.

Note:

(\*) ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D.M. 120/2014: Fermo restando quanto previsto all'art. 212, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5, consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2bis, se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta. Tuttavia se la categoria 2-bis non è esplicitata nel provvedimento di iscrizione all'Albo e white list, le ditte dovranno dimostrare che il CER trasportato è compatibile con la loro attività, così come la destinazione d'uso dei mezzi.

(\*\*) Qualora si ricorra al subappalto o si affidi a terzi il servizio di trasporto del rifiuto, il trasportatore deve comunque essere iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali e White list per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria 4 o 5 classe F o superiore.

	<p><b>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>24</b> di <b>80</b></p>
--	--	--

#### ART. N. 8 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella seguente tabella.

n.	Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori	Euro
<b>Parte 1 – LAVORI A MISURA</b>		
1	Scavi e movimenti terre	104.109,96
2	Opere smaltimento acque meteoriche	339.792,31
3	Lavori stradali	710.945,16
4	Opere edili e di completamento	161.727,27
5	Demolizioni	153.989,27
6	Opere edili su strutture vincolate	42.838,56
7	Cabina elettrica prefabbricata	80.079,64
8	Distribuzione	41.529,75
9	Apparecchi di illuminazione	582,86
10	Interramento linea MT parcheggio	30.909,88
11	Impianto elettrico parcheggio	211.637,32
12	Interramento linea BT caserma	9.730,20
<b>Parte 1 – TOTALE LAVORI A MISURA</b>		<b>1.887.872,18</b>
<b>Parte 2 – LAVORI A CORPO</b>		
<b>Parte 2 – TOTALE LAVORI A CORPO</b>		<b>0,00</b>
<b>Parte 3 – LAVORI IN ECONOMIA</b>		
	Economie e noli	43.964,00
<b>Parte 3 – TOTALE LAVORI IN ECONOMIA</b>		<b>43.964,00</b>
<b>a)</b>	Totale importo esecuzione lavori – base d'asta (parti 1 + 2 + 3)	<b>1.931.836,18</b>
<b>b)</b>	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	<b>28.396,58</b>

I lavori indicati ai numeri 7-8-9-10-11-12 sono impianti tecnologici per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22-1-2008 n. 37.

#### ART. N. 9 PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE (ALL. I.1 ART. 2 CO. 1 LETT. D)

L'intervento in oggetto si configura come complesso e pertanto vi è l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un "piano di qualità di installazione e di costruzione", da sottoporre all'approvazione della direzione lavori, che preveda, pianifichi e programmi la fase esecutiva, specificando:

- condizioni;
- sequenze;
- modalità;
- strumentazioni;
- mezzi d'opera;
- fasi delle attività di controllo.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>25</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

Il piano, inoltre, deve definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

A tal fine il presente capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza:

- critica;
- importante;
- comune;

come da prospetto seguente:

Lavorazione	Categoria SOA
<b>CLASSE CRITICA</b>	
Demolizione strutture in cemento armato	OG3
Opere edili su strutture vincolate (murature storiche, trachite, scuci-cuci)	OG2
Strutture lignee di rinforzo e centinatura muro storico	OG2
Fondazioni cabina elettrica prefabbricata	OG10
Casseforme e getti in CA (muretti, platea cabina)	OG3
Acciaio in barre B450C per armature	OG3
Cabina elettrica MT/BT prefabbricata	OG10
Interramento linea MT parcheggio	OG10
Sistema di mitigazione induzione magnetica cabina MT/BT	OG10
<b>CLASSE IMPORTANTE</b>	
Impianto elettrico parcheggio (quadri, distribuzione, punti luce)	OG10
Impianto TVCC e rete dati	OG10
Barriere automatiche e cancelli motorizzati	OG10
Fornitura e posa tubazioni CLS armato DN400 e DN600	OG3
Fornitura e posa tubazioni PVC fognature	OG3
Impianto disoleatore/dissabbiatore acque prima pioggia	OG3
Pavimentazioni drenanti carrabili sp. 15 cm	OG3
Pavimentazioni con lastre grigliate in CLS	OG3
Pavimentazioni con masselli autobloccanti filtranti	OG3
Rinterro scavi con materiale sabbioso	OG3
Sistemazione in rilevato	OG3
Geotessuto di separazione e filtrazione	OG3
Manufatti in acciaio (Corten) per strutture	OG3
Consolidamento e restauro paramenti murari in pietra	OG2
Rifacimento murature verticali in pietra	OG2
<b>CLASSE COMUNE</b>	
Scavi a sezione obbligata e ristretta	OG3
Fresatura a freddo pavimentazioni esistenti	OG3
Cordonate in CLS	OG3

	<p><b>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>26</b> di <b>80</b></p>
--	--	---

Lavorazione	Categoria SOA
Pozzetti prefabbricati in CLS	OG3
Segnaletica orizzontale e verticale	OG3
Tubazioni corrugate HDPE per cavi	OG3
Tubi di drenaggio in PVC	OG3
Apparecchi di illuminazione stradale (pali, armature LED)	OG10
Dispensori di terra	OG10
Stilatura giunti murature in pietra	OG2
Tinteggiatura silossanica	OG3
Demolizione murature in laterizio	OG2
Segnali stradali verticali e sostegni	OG3
Economie e noli	—

## ART. N. 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario dell'appalto deve eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione, anche parziale del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

### 10.1 Definizioni

#### ➤ Subappalto

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, inoltre, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.lgs. 36/2023, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Al paragrafo "Categorie e tipologia delle prestazioni" del Capitolato Speciale d'Appalto sono indicate le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura esclusiva dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (indicate nella tabella "2" del § "Categorie e tipologia delle prestazioni").

*NB: Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 6.11.2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 17.10.2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2016, n. 229. La percentuale globale massima di lavori subappaltabili è stabilita nella tabella "2" del § "Categorie e tipologia delle prestazioni".*

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>27</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

1. l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante (S.A.);
2. la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
3. l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
4. le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla S.A. prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto ai sensi dell'art. 67 c.4 del Codice stesso; agli stessi si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

#### ➤ **Cottimo**

Costituisce cottimo, soggetto alla medesima disciplina autorizzativa del subappalto, l'affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'affidatario. La verifica dei requisiti di qualificazione del cottimista sarà condotta da APS con riferimento all'importo totale della lavorazione quindi comprensiva della succitata fornitura. Analogamente, il subappaltatore cottimista dovrà essere in possesso del requisito di qualificazione SOA adeguato all'importo totale delle lavorazioni oggetto del subappalto (compreso, pertanto, il valore delle forniture).

Per consentire tale verifica, l'Appaltatore, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione al cottimo, dovrà dichiarare nell'apposito modello predisposto per la richiesta di autorizzazione al cottimo il valore dei mezzi, apparecchiature e dei materiali che intende fornire al cottimista.

#### ➤ **Subaffidamento**

Costituisce subaffidamento di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, nei seguenti casi:

- caso 1) l'importo del subaffidamento è inferiore al 2% dell'importo del contratto ed è inferiore a € 100.000,00;
- caso 2) l'importo supera il 2% dell'importo del contratto o € 100.000,00, ma l'incidenza del costo della manodopera e del personale è inferiore al 50% dell'importo del subaffidamento da affidare.

### **10.2 Procedura autorizzativa per subappalti e cottimi**

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere trasmessa dall'affidataria alla S.A. e a tutti i destinatari indicati nel documento stesso, completa dei seguenti elementi:

- Riferimento dell'appalto ed eventuale contratto attuativo con relativi CIG e CUP (se previsto);
- Nominativo dell'impresa subappaltatrice;
- Descrizione della lavorazione oggetto di subappalto specificando le seguenti informazioni:
  - ✓ Prestazioni rientranti di cui al D.M. 22-1-2008 n. 37
  - ✓ Prestazioni rientranti obbligo iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Indicazione degli articoli riconducibili all'Elenco Prezzi Unitari di progetto o ai N.P. concordati;
- Ammontare economico complessivo del subappalto ripartito per categoria SOA dell'appalto, esplicitando i costi per la sicurezza e l'importo della manodopera;

Inoltre, in sede di richiesta di subappalto, dovranno obbligatoriamente essere fornite le seguenti dichiarazioni:

1. che, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice che l'importo del contratto di subappalto/cottimo, stipulato con piccola o media impresa, confluisce nell'ammontare complessivo delle prestazioni subappaltabili a piccole e medie imprese in misura non inferiore al 20 per cento;  
*in alternativa*

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>28</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

che in fase di offerta è stata indicata una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare a piccole o medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

2. che il subcontratto rispetta quanto previsto dall'art. 119 comma 2-bis del Codice relativo all'obbligo di inserimento di clausole di revisione prezzi in relazione alle ipotesi dell'art. 60 comma 2 del Codice stesso;
3. che, ai sensi dell'art. 119 comma 4, lett. a) - b) - c) del Codice, il subcontraente è qualificato per l'esecuzione dei lavori oggetto della richiesta, non sussistono a suo carico i motivi di esclusione, e che all'atto dell'offerta sono stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture da subappaltare;
4. che, per gli effetti di cui all'art. 119 comma 11 e secondo le definizioni di cui all'allegato I.1, art. 1 comma 1 lett. o) del Codice, il subcontraente è in alternativa una micro impresa, una piccola impresa, una media impresa specificando le modalità di pagamento;
5. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, perchè il subcontraente garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dal presente appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11 comma 2-bis del Codice, in presenza di prestazioni scorponabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le attività del subappalto siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto e si riferiscano per una soglia pari o superiore al 30 per cento alla medesima categoria omogenea di attività e la stazione appaltante abbia indicato il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, il presente appaltatore si impegna a che il subappaltatore si attenga ad applicare il contratto collettivo così individuato dalla stazione appaltante ovvero un differente contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto art. 11 comma 2-bis del Codice. Inoltre l'appaltatore si impegna ad attivare tutte le verifiche necessarie e risponde direttamente dell'eventuale mancato rispetto del CCNL da parte del subappaltatore;
6. che, ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, al subcontraente saranno corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso relativamente alle prestazioni affidate in subcontratto;
7. di essere informato/a, ai sensi del GDPR 679/2016 (Codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
8. che, ai sensi dell'art. 119 comma 16 del Codice non sussistono forme di controllo e/o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c., con il subcontraente o in alternativa di trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subcontraente;
9. che, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il contratto di subappalto/cottimo, contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
10. che, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 e s.m.i., le parti d'opera da affidare a subappalto/cottimo, rientrano o meno tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
11. specificare che, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge 190/2012 e s.m.i., il subcontraente è o non è iscritto nella *white list* della Prefettura di riferimento.

Unitamente alla richiesta di subappalto, l'appaltatore dovrà allegare:

- Copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i sottoscritta dal subappaltatore (modulistica fornita dalla S.A.);
- Dichiarazione sostitutiva art. 2359 Codice Civile sottoscritta da tutte le imprese facenti parte di eventuale RTI/società/consorzio aggiudicatario (modulistica fornita dalla S.A.);
- Contratto di subappalto sottoscritto dalle parti;
- Attestazione SOA per subappalti/cottimi di importo pari o superiore a € 150.000.

\* Elementi essenziali del contratto di subappalto sono:

- ✓ Oggetto della lavorazione affidata in subappalto e relativa categoria SOA;
- ✓ Importo economico (con indicazione di costi per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso);
- ✓ Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>29</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

- ✓ Modalità di pagamento e specificazione del soggetto pagante (se S.A. o impresa affidataria);
- ✓ Clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice, secondo le indicazioni del CSA.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e/l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del Codice.

### **10.3 Comunicazione di Subaffidamento**

La comunicazione di subaffidamento dovrà essere trasmessa dall'affidataria alla S.A. e a tutti i destinatari indicati nel documento stesso, completa dei seguenti elementi:

- Riferimento dell'appalto ed eventuale contratto attuativo con relativi CIG e CUP (se previsto);
- Nominativo dell'impresa subaffidataria;
- Descrizione del subaffidamento, in particolare se si tratta di nolo a caldo, fornitura con posa in opera o attività accessorie (es. movieraggio, lavaggio condotte, videoispezioni, collaudo, sorveglianza archeologica, infissione ed estrazione palancole,...)
- Indicazione degli articoli riconducibili all' Elenco Prezzi Unitari di progetto o agli N.P. concordati;
- Ammontare economico complessivo del subaffidamento suddiviso in importo fornitura/nolo mezzi, importo costi per la sicurezza, importo della manodopera;

Inoltre, in sede di comunicazione di subaffidamento dovranno obbligatoriamente essere fornite le seguenti dichiarazioni (contenute nell'apposito modello):

1. che l'attività oggetto di subaffidamento possieda una delle caratteristiche rientranti nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 119 del Codice oppure che l'attività rientra tra le categorie di forniture o servizi che per la loro specificità non si configurano come attività affidate in subappalto ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett. a);
2. che il subcontratto rispetta quanto previsto dall'art. 119 comma 2-bis del Codice relativo all'obbligo di inserimento di clausole di revisione prezzi in relazione alle ipotesi dell'art. 60 comma 2 del Codice stesso;
3. che, per gli effetti di cui all'art. 119 comma 11 e secondo le definizioni di cui all'allegato I.1, art. 1 comma 1 lett. o) del Codice, il subcontraente è in alternativa una micro impresa, una piccola impresa, una media impresa, specificando le modalità di pagamento
4. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, a che il subcontraente garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dal presente appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11 comma 2-bis del Codice, in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le attività del subappalto siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto e si riferiscano per una soglia pari o superiore al 30 per cento alla medesima categoria omogenea di attività e la stazione appaltante abbia indicato il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, il presente appaltatore si impegna a che il subappaltatore si attenga ad applicare il contratto collettivo così individuato dalla stazione appaltante ovvero un differente contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto art. 11 comma 2-bis del Codice. Inoltre l'appaltatore si impegna ad attivare tutte le verifiche necessarie e risponde direttamente dell'eventuale mancato rispetto del CCNL da parte del subappaltatore;
5. che, ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, al subcontraente saranno corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera senza alcun ribasso relativamente alle prestazioni affidate in subcontratto;
6. di essere informato/a, ai sensi del GDPR 679/2016 (Codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
7. che, ai sensi dell'art. 119 comma 16 del Codice non sussistono forme di controllo e/o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c., con il subcontraente o in alternativa di trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subcontraente
8. che, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il contratto di subaffidamento contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
9. che, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 e s.m.i., le parti d'opera da affidare in subaffidamento, rientrano o meno tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>30</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

10. specificare che, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge 190/2012 e s.m.i., il subcontraente è o non è iscritto nella white list della Prefettura di riferimento

Unitamente alla comunicazione di subaffidamento, l'appaltatore dovrà allegare:

- Copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- Contratto di subaffidamento sottoscritto dalle parti\*;

\*Elementi essenziali del contratto di subaffidamento sono:

- ✓ Oggetto della lavorazione affidata in subaffidamento;
- ✓ Importo economico (con indicazione di costi per la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso);
- ✓ Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ Modalità di pagamento e specificazione del soggetto pagante (se Stazione Appaltante o impresa affidataria);
- ✓ Clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice, secondo le indicazioni del CSA.

#### **10.4 Modalità di pagamento**

APS corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al subaffidatario, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto, salvo diversa indicazione nel relativo contratto, per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In caso di microimprese o piccole imprese, le parti sono libere di rinunciare al pagamento diretto da parte della S.A., in deroga a quanto previsto dall'art. 119, comma 11, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 prevedendolo espressamente nel contratto. In caso di medio imprese, è facoltà delle parti prevedere il pagamento diretto da parte della S.A..

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subcontraenti senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto/subaffidamento, la S.A. acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

#### **10.5 Obblighi e responsabilità**

Il contraente principale ed i subcontraenti sono responsabili in solido nei confronti della S.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subcontratto sollevando la S.A. medesima da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il DL e il RUP, nonché il CSE in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

L'Appaltatore, nello svolgimento dell'attività di subappalto/cottimo/subaffidamento, dovrà:

- controllare e monitorare che il subcontraente, per le prestazioni affidate in subappalto/subaffidamento, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subcontraente, per le prestazioni affidate in subappalto/subaffidamento, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto/subaffidamento coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis D.Lgs. 36/2023, il subcontraente, per le prestazioni affidate in subappalto/subaffidamento, è tenuto ad applicare il

	<p><b>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>31</b> di <b>80</b></p>
--	--	---

contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. Si impegna altresì ad attivare tutte le verifiche necessarie e risponde direttamente dell'eventuale mancato rispetto del CCNL da parte del subcontraente.

- provvedere a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subcontraenti relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- indicare, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subcontraenti nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subcontratto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 Codice. L'affidatario e, per suo tramite, i subcontraenti, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 Codice.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

Il subappalto/cottimo non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale<sup>1</sup> anche ai sensi dell'art. 1456, c.c. con la conseguente possibilità, per la S.A., di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21, l. 13/09/1982, n. 646 e s.m.i.

Non è in nessun modo possibile accedere al cantiere e quindi iniziare le lavorazioni senza l'autorizzazione espressa della Stazione Appaltante.

## 10.6 Sicurezza

### 10.6.1 Idoneità Tecnico-Professionale (ITP) – D.Lgs 81/2008

Il committente o il responsabile dei lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale (ITP) delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII (art. 90 c.9 lett. a), b e b-bis) del D.Lgs 81/2008. In caso di subappalto o subaffidamento il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'ITP dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi.

L'appaltatore trasmette alla S.A. (U.P. ITLES) copia della documentazione oggetto di verifica di ITP; nello specifico:

- Documento Unico di Regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24/10/2007
- Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto (presentazione Visura Camerale o CCIAA)
- Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, c. 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 (Scansione del documento con data certa trasmesso in formato digitale)
- Copia della patente a crediti con punteggio superiore a quindici crediti di cui art. 27 o esonero
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008
- Dichiarazione dell'organico medio annuo (distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili)
- Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti
- Dichiarazione di avvenuta verifica dell'ITP dell'impresa subcontraente da parte dell'impresa affidataria ai sensi dell'all. XVII c. 3 del D.Lgs. 81/2008

<sup>1</sup> L'art. 21 della L. 646/1982 prevede che: "Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto".

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>32</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

- Autocertificazione di avvenuta informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs. 81/2008
- Autocertificazione consegna dei DPI in dotazione a ciascun dipendente
- Autocertificazione di rispondenza dei requisiti di cui all'allegato XVII delle macchine ed attrezzature per le quali è previsto l'utilizzo
- Dichiarazione circa l'ottenimento della riduzione del premio infortunistico rilasciato dall'INAIL nell'ultimo biennio
- Estratto del L.U.L. con elenco lavoratori alle dipendenze partecipanti alle lavorazioni
- Attestazione idoneità sanitaria rilasciata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008
- Attestati di formazione in funzione dei ruoli, attività e rischio.

Inoltre, qual ora le attività lo richiedano:

- Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti (CAT. e CER da Capitolato Speciale di Appalto)
- Autocertificazione consegna DPI antideflagranti per eventuali ambienti/zone ATEX
- Autocertificazione di rispondenza dei requisiti delle macchine ed attrezzature per le quali è previsto l'utilizzo in ambienti/zone ATEX
- Iscrizione Albo Fornitori ed Appaltatori del Ministero della Difesa ai sensi della L. 177/2012
- Documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa alla white list della Prefettura competente della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Decreto Legge n. 90 del 2014

N.B.: per le dichiarazioni/autocertificazioni utilizzare modulistica predisposta dalla S.A.

#### *10.6.2 Piano operativo di sicurezza (POS)*

L'impresa affidataria si impegna, prima dell'inizio dei lavori, a trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (art. 101 D.Lgs 81/2008).

Ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## ART. N. 11 COPERTURE ASSICURATIVE

### **11.1 Garanzie a copertura dei danni subiti dalla S.A. e cagionati a terzi (RCT/O) (Art. 117 co. 10 del Codice)**

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore è obbligato, a costituire una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno dall'emissione del collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di seguito indicate. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>33</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità all'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), e deve prevedere una somma assicurata come indicate al presente Capitolato:

- per danni derivanti da danneggiamento o distruzione di impianti ed opere permanenti e temporanei (da considerarsi come l'importo a base di gara, comprensivo delle economie ed al netto degli oneri per la sicurezza)
- per danni ad opere ed impianti preesistenti;
- a copertura dei costi di demolizione e di sgombero (per un importo non inferiore dal 5 al 7,5% della somma assicurata).

I valori minimi delle somme assicurate per le singole partite sono i seguenti:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale complessivo;
- partita 2) per le opere preesistenti: € 500.000,00;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 200.000,00

per un totale minimo complessivo pari a € 700.000,00 + importo contrattuale complessivo.

La polizza RCT deve prevedere un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00. Tali importi devono essere adeguatamente integrati in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La polizza dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a quanto indicato al presente Capitolato e deve:

- a. prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b. prevedere la copertura dei danni biologici;
- c. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 68 del D. Lgs. n.36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto 21.6.2022, n. 193 i concorrenti sono abilitati a presentare la scheda tecnica conforme allo schema 2.3 debitamente compilata e sottoscritta dalle parti.

## ART. N. 12 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e rispettare, per le varie categorie di maestranze impiegate nello svolgimento dei lavori, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di assunzione, retribuzione e tutela per assistenza e assicurazioni sociali, igiene, salute, sicurezza, prevenzione e infortuni sul lavoro. In particolare, ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori l'Appaltatore ha l'obbligo di:

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>34</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

1. applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
2. rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

Tutti gli oneri da ciò derivanti saranno a carico dell'Appaltatore: a garanzia di ciò, il Responsabile Unico del Progetto in sede di redazione del certificato di pagamento per rate in acconto, o a saldo, tratterrà sull'importo netto progressivo dei lavori, la ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquepercento) ai sensi dell'art. 11 c. 6 del Codice. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Appaltatore, qualora fosse una Cooperativa, è obbligato ad applicare quanto menzionato in precedenza anche ai propri Soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per sé medesimo, nonché per le Ditte ad esso aderenti, ovvero per le Ditte che eseguiranno per Suo conto lavori in subappalto, cottimo e prestazioni per noli a caldo.

L'Appaltatore sarà responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle condizioni anzidette, inoltre, lo sarà, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice, anche per gli eventuali Subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Ente Appaltante.

L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato ai disposti:

- Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie;
- Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche;
- Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni;
- Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni;
- Legge 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili;
- Legge 383/01 sul lavoro sommerso.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 119, comma 8 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 co.6 del Codice.

In particolare, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, APS potrà pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

I pagamenti, di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

L'Appaltatore e il sub-appaltatore garantiscono al D.LL. l'accesso ai dati e alle informazioni necessari a verificare la regolarità retributiva e contributiva delle rispettive maestranze; l'omessa collaborazione in tal senso giustifica di per sé il trattenimento precauzionale dei pagamenti secondo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma.

### **12.1 Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)**

Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, prima dell'inizio dei lavori L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.

In occasione di ogni S.A.L., APS provvederà alla richiesta del D.U.R.C., certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori,

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>35</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, sia relativo al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, APS acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui agli artt. 94-98, Codice;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Fermo restando le ipotesi di cui alle lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, APS acquisirà il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagioni.

## **12.2 Ottenimento del totale accreditato dei pagamenti in acconto e a saldo**

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità all'art. 11, comma 6 del Codice, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto da APS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Le ritenute dello 0,50% (zerovirgolacinquepercento), applicate sull'importo netto progressivo dei lavori, potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice.

Resta quindi stabilito che, per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni di alcun tipo verso la Stazione Appaltante e nemmeno ha titolo di risarcimento danni.

## **ART. N. 13 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

### **13.1 Oneri Generali**

Sarà a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore, in quanto si intende compensato e compreso nei prezzi e nei corrispettivi di contratto, quanto di seguito elencato.

1. Fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.
2. Provvedere al pagamento di tutti gli oneri fiscali ed eventuali altre spese inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto; di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro quali ad esempio, senza che l'esemplificazione diminuisca la generalità dell'impegno, le copie richieste dalle Autorità Militari, dai Comuni, dalle Province, dagli Enti Statali e Parastatali, dalle Banche ed Istituti finanziatori, dall'A.N.A.S., dai collaudatori, dall'ENEL, dalla Sovrintendenza ai Monumenti, ecc.
3. Pertanto, l'Appaltatore dovrà provvedere alla copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>36</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi.

4. Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.
5. Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Si richiama in particolare, a questo proposito, quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale e dall'art. 11 del Codice.
6. Dimostrare, a semplice richiesta della Committente, di aver provveduto ad ottenere, ove necessario, le autorizzazioni per l'attività temporanea che utilizza macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 26/10/99 n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", nonché adempiere a proprio carico quanto disposto dai regolamenti nazionali e locali vigenti in merito a normative sul rumore;
7. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare l'Appaltatore assume l'obbligo di denunciare alla Direzione Lavori le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. (art. 35 del capitolato generale) o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. Soltanto l'Ente Appaltante avrà figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.
8. Provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri che dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di «guardia particolare giurata» così come prescritto dall'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646.
9. Disporre, a propria cura e spese, prima dell'inizio dei lavori n. 1 cartello di cantiere recante le indicazioni relative all'autorità, all'ufficio ed all'opera che viene eseguita, secondo le disposizioni del D.P.R. 380/2001, all'art. 27, comma 4 e della Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990. In particolare per quanto riguarda i contenuti dovranno essere rispettati: l'art. 119, comma 13 del Codice (prescrive l'indicazione dei subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese), l'art. 12 del D.M. Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (prescrive l'indicazione delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici), l'art. 90, comma 7 del d.lgs. 81/2008 prescrive l'indicazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori. Tale cartello dovrà indicare:
  - il titolo del progetto delle opere da realizzare;
  - l'importo delle opere da realizzare;
  - le modalità di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.);
  - gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
  - la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale);
  - l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);
  - le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);
  - il nome del progettista architettonico;
  - il nome del progettista delle strutture;
  - il nome del progettista degli impianti;
  - il nome del direttore dei lavori;
  - il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
  - il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);
  - il nome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
  - il nome del direttore di cantiere;
  - i responsabili delle imprese subappaltatrici.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>37</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

- lascomposizione dell'importo dei lavori tra opere a base d'asta e oneri sicurezza;
  - il ribasso d'asta;
  - il nome del responsabile del procedimento;
  - la durata dei lavori.
10. Applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fari, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e deviazione provvisoria. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e secondo gli schemi del D.M. 10 luglio 2002.
  11. Mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori, e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua, delle opere di irrigazione, di scolo, di bonifica, sia pubblici che privati. A tale scopo l'Appaltatore dovrà costruire accessi, deviazioni, ponti, canali, condotti provvisori ed in genere tutte le opere provvisionali necessarie per garantire i transiti e le continuità di cui sopra. Le caratteristiche e le dimensioni di tutte le opere sopra descritte dovranno essere concordate con gli Enti pubblici e privati proprietari o concessionari. Le opere, in ogni caso, dovranno essere complete delle necessarie protezioni. Tutti gli oneri e spese per le occupazioni temporanee delle superfici necessarie per costruire le opere sopraccitate, eccedenti quelle previste nel Piano Particolare allegato al progetto, saranno a completo e totale carico dell'Appaltatore.
  12. L'esecuzione e assunzione, a propria cura e spese, di tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, la sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, pedaggi, tasse e licenze relative, armature centine, casseri sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuti i lavori; tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite, ove necessario, al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo; resta inteso, inoltre, che sono anche a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per tutte le opere provvisionali necessarie a garantire la continuità del servizio nelle zone adiacenti a quelle di cantiere e pertanto l'Appaltatore dovrà predisporre opportune e adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità degli utenti del servizio e la minimizzazione di rumori, polveri, vibrazioni, ecc.
  13. Il reperimento, la fornitura e il trasporto dell'energia elettrica, acqua, gas, ecc. occorrente per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni onere in merito. Detto onere comprenderà anche l'esecuzione delle prove di collaudo degli impianti.
  14. Provvedere alle progettazioni di massima ed esecutiva ed a tutte le documentazioni necessarie per ottenere l'approvazione, da parte di tutti gli Enti interessati, delle strade di servizio, delle discariche, delle cave di prestito, dei cantieri di lavoro.
  15. Provvedere a tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni provocati all'ambiente naturale dalle strade di servizio, dalle discariche, dalle cave di prestito e dai cantieri di lavoro ed a tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l'ambiente naturale turbato dalle opere sopraccitate. Il tutto secondo le disposizioni e gli ordini che saranno impartiti dagli Enti interessati, al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni, e dalla Direzione Lavori
  16. Adempiere a tutte le soggezioni derivanti dall'esecuzione di opere intersecanti ferrovie, autostrade, strade ordinarie, fiumi o canali, acquedotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. di competenza di Enti pubblici o privati al fine di garantire la continuità dei servizi sollevando l'Ente Appaltante da ogni onere che potesse derivargli da disservizi, discontinuità, ecc. Saranno a carico dell'Ente Appaltante gli oneri per il versamento di eventuali somme e compensi a fondo perduto e per eventuali depositi cauzionali purché non riguardino obblighi a carico dell'Appaltatore, ferma restando la facoltà dell'Ente Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore stesso nel caso in cui per motivi da quest'ultimo dipendenti, i depositi cauzionali venissero incamerati in tutto od in parte dagli Enti competenti.
  17. Eseguire, a proprie complete cure e spese, tutte le ulteriori indagini e prove, anche geotecniche, che riterrà necessarie per avere la conferma della validità dei dati forniti dall'Ente Appaltante.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>38</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

18. Eseguire, a proprie complete cure e spese, tutte le attività di tracciamento planimetrico e altimetrico dell'opera, nel rispetto degli elaborati di progetto esecutivo approvati, sotto il controllo e la verifica della Direzione Lavori, prima dell'avvio di ciascuna lavorazione e ogni qualvolta richiesto dalla Direzione Lavori stessa.
19. Ottenere da parte degli Enti preposti quali INAIL, SPISAL, VIGILI DEL FUOCO, ANAS, COMUNI, PROVINCE, CONSORZI, SOPRINTENDENZA, ENEL ecc. e di tutti gli enti interessati dall'esecuzione delle opere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni (compreso ordinanze per la disciplina della circolazione stradale) e i permessi necessari.  
In particolare, in caso di lavori previsti su strade della Provincia di Padova, l'appaltatore dovrà rispettare quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 674 del 13/12/2004, di approvazione dell' "Atto di indirizzo contenente linee guida per la realizzazione e la modifica delle reti di sottoservizi interessanti la rete di viabilità provinciale, nonché per gli interventi comportanti limitazioni e o sospensione del traffico" ed, in caso di mancata ottemperanza, sarà tenuto al pagamento delle conseguenti penali previste dalla succitata deliberazione n. 674/2004.
20. Sostenere le spese tutte per lo studio della granulometria e della composizione della miscela, per il prelevamento dei campioni e per le prove tutte sulle terre, sui materiali e sulle opere, da eseguirsi presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione Lavori, secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale; nonché la spesa se ritenuta necessaria per la D.L., per la costruzione, l'arredamento, la dotazione delle necessarie attrezzature di un idoneo laboratorio di cantiere e le spese per i materiali, il personale e quanto altro occorra per il suo funzionamento; le attrezzature in dotazione saranno quelle usuali per l'esecuzione delle prove su materiali e manufatti relativi alle opere appaltate.
21. Sostenere tutte le spese per le verifiche e per i collaudi provvisori e definitivi prescritte dal Capitolato Speciale, nonché per le operazioni di prova, statica e dinamica. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le prove di accettazione dei materiali nonché le pratiche di cui alla Legge 1086/71.
22. Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dalla installazione, durante l'esecuzione degli scavi, dei rilevati, dei getti, di apparecchi di misura e di controllo di qualsiasi genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla Direzione Lavori direttamente od a mezzo terzi.
23. Provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto ed all'adempimento di tutti gli obblighi di Legge relativi nel caso in cui fossero introdotti nei progetti disposizioni e sistemi di costruzione protetti da brevetto e ciò sia nel caso che egli vi ricorresse di sua iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori), sia che tali disposizioni e sistemi fossero prescritti dalla Direzione Lavori stessa. E' fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.
24. Fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori. Provvedere a propria cura e spese al tracciamento plano-altimetrico delle opere da eseguire, conservando sempre, fino ad avvenuto collaudo, i caposaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna.
25. Provvedere all'impianto, nell'area di cantiere, di locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza, adeguatamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di telefono, fax e personal computer. Le spese per abbonamenti, canoni e consumi saranno a completo carico dell'Appaltatore.
26. Fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che saranno richiesti dalla Direzione Lavori restando inteso che detta fornitura sarà compensata come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.
27. Presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di manodopera e/o di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per l'inoltro delle notizie suddette verrà applicata una penale pari al 10% della penalità previste dallo Schema di contratto per il ritardo nell'ultimazione delle opere,

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>39</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

restando salvi, beninteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il capitolato generale di appalto per l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

28. Fornire fotografie o riprese filmate delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, secondo le richieste dell'Ente Appaltante e della D.LL. L'appaltatore deve comunque produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
29. Consegnare alla Direzione Lavori, a lavori ultimati e quale condizione per il pagamento della rata di saldo, il rilievo as-built delle opere eseguite a firma di tecnico abilitato, in formato dwg o dxf e in n. 2 copie cartacee, corredato da documentazione fotografica. Il rilievo deve essere appoggiato al sistema di coordinate della Stazione Appaltante e riportare con precisione il tracciato di tutte le opere realizzate, le quote, le sezioni e i particolari costruttivi significativi, con particolare riguardo alle opere strutturali sui muri vincolati, ai sistemi di raccolta delle acque, agli impianti e alla segnaletica.
30. Allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su idonea area da procurarsi a propria cura e spese o su eventuali siti indicati dalla D.L.
31. Fornire i supporti di ancoraggio, sostegni, rinforzi, staffe, guide, punti fissi, pezzi speciali non esplicitamente menzionati ecc., necessari per la esecuzione degli impianti.
32. Lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso.
33. Il provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi e di altre parti degli impianti, eventuali trasporti di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura.
34. La protezione mediante fasciatura, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti delle opere che non risultino agevolmente rimuovibili, onde proteggerli dal rischio di rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il materiale sia restituito come nuovo.
35. Lo sgombero e la pulizia dei locali adibiti a deposito, nonché la rimozione di materiali e mezzi d'opera presenti nel cantiere e di proprietà dell'Appaltatore ogniqualvolta ciò sia ordinato dalla Direzione Lavori e comunque entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
36. La fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, di targhette di identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi agli impianti eseguiti.
37. Per ognuno dei manufatti prefabbricati sia essi previsti nel progetto sia proposti dall'appaltatore in sostituzione di manufatti previsti in opera, l'appaltatore medesimo dovrà presentare tavole di progetto e relazione di calcolo strutturale in ottemperanza alle NTC/2018 ed alle altre norme tecniche relative alle costruzioni.  
Resta inteso che, qualora la Stazione Appaltante accedesse alle richieste dell'Appaltatore in merito alle suddette modifiche, la stessa non corrisponderà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo per la diversa qualità o quantità delle suddette opere, né per i maggiori oneri sostenuti dall'Appaltatore in conseguenza alla riprogettazione e al rifacimento dei calcoli, né per le eventuali e maggiori quantità di magisteri correlati alle strutture prefabbricate che si dovessero realizzare conseguentemente all'adozione delle summenzionate richieste dell'Appaltatore.
38. Adottare ogni precauzione relativa alla conduzione dei lavori in presenza di amianto, qualora nelle opere appaltate si riscontrasse la presenza di detto materiale, attraverso l'adozione di particolari modalità e/o criteri operativi che risultino rispettosi della seguente normativa:
  - Circ. 45 del 10.07.86 Ministero della Sanità;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>40</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

- D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo III;
- Legge 257 del 27.03.92 Cessazione impiego amianto;
- D.G.R. n. 265 del 15 marzo 2011 - Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione - linee interpretative regionali. (Bur n. 26 del 05/04/2011)
- D.G.R. n. 1773 del 28 agosto 2012 -Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000.

39. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
40. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
41. I tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatic. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
42. In riferimento ai lavori da eseguirsi in sede stradale saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni e i disciplinari emessi dagli enti proprietari delle strade.
43. L'allestimento e l'attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all'entità delle opere, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori e il rispetto del tempo utile per dare i lavori finiti, e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti e necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
44. L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc. vigenti o che venissero emanate in corso d'opera, compreso il rispetto del nuovo Codice della Strada e del rispettivo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495). In particolare l'Impresa dovrà predisporre il piano segnaletico previsto dal suddetto Regolamento di attuazione prima dell'inizio dei lavori.
45. L'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici.
46. L'Impresa appaltatrice è altresì tenuta ad inviare per conoscenza a APS copia della denuncia alla Compagnia assicuratrice di tutti i danni causati nello svolgimento dei lavori oggetto dell'Appalto.
47. L'obbligo di comunicare, con almeno 3 giorni di anticipo, gli interventi pericolosi da eseguire, già individuati nel PSC come lavori aventi rischio elevato e comunque in tutti i casi in cui il rischio della lavorazione da compiere comporta rischi particolarmente elevati.
48. L'Appaltatore dovrà garantire l'accettazione regolare e continuativa all'impianto di destinazione del materiale proveniente dagli scavi, salvo cause di forza maggiore non imputabili allo stesso che dovranno essere tempestivamente segnalate e opportunamente documentate (non è considerata causa di forza maggiore la non disponibilità di automezzi, personale e ricezione negli impianti di recupero/smaltimento). Qualora dette cause non consentissero il rispetto della programmazione, APS potrà aggiornare la pianificazione o ordinare all'Aggiudicatario il potenziamento dei mezzi e della manodopera e quanto altro indispensabile per consentire l'ultimazione del programma nei termini

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>41</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

inizialmente previsti. In nessun caso l'Aggiudicatario potrà avanzare pretese o richieste di nuovi o maggiori compensi; di contro l'inosservanza ingiustificata delle disposizioni del presente articolo saranno considerate inadempienze e pertanto soggette a penalità. In caso di indisponibilità temporanea alla ricezione del materiale all'impianto individuato (fermo impianto), l'Appaltatore dovrà provvedere ad individuare un impianto alternativo (autorizzato ai sensi della normativa vigente), proprio o di terzi, resosi disponibile per garantire in ogni caso la continuità del lavoro, senza alcun onere aggiuntivo a carico di APS.

49. L'Appaltatore dovrà presentare all'ARPAV, attraverso portale dedicato, la procedura prevista all'art. 21 del D.P.R. 120/2017 inserendo i dati in applicativo e generando una pratica il cui ID va riportato in intestazione al modello Allegato 6 compilato su carta, che sarà successivamente recapitata all'ente che ha approvato il progetto;

Per gli impianti elettrici:

50. Fornitura di disegni di montaggio, per i seguenti apparecchi (se presenti): quadri di B.T.; quadri di M.T.; gruppi elettrogeni; gruppi di continuità assoluta; stabilizzatori; trasformatori M.T./B.T.; apparecchi carica batterie; batterie di accumulatori; gruppi di rifasamento automatico; centraline rivelazione fumi, incendio, gas; centraline telefoniche intercomunicanti; centraline citofoniche; centraline controllo impianto luci di sicurezza. I disegni dovranno essere completi di schemi elettrici funzionali.
51. Fornitura, basandosi sulla documentazione di progetto esecutivo fornita dal committente su supporto magnetico, della seguente documentazione costruttiva (as built):
- disegni esecutivi, (n. 3 copie su carta n.1 su supporto magnetico), degli impianti eseguiti corredati di piante ed eventuali sezioni su cui saranno riportati i percorsi di tutte le canalizzazioni protettive distinte per i vari impianti completi dell'indicazione delle dimensioni e delle linee o dei cavi contenuti e le posizioni e i tipi di tutte le utenze e apparecchiature installate;
  - schemi unifilari dei quadri elettrici, con indicati campi e valori effettivi di taratura degli interruttori e dei relè corredati degli schemi funzionali e di collegamento dei vari apparecchi e degli eventuali impianti o dispositivi di segnalazione, comando, controllo, ecc.;
  - studi, calcoli, certificazioni ed omologazioni necessari durante l'esecuzione delle opere a giudizio della D.LL. e secondo quanto richiesto dalla Normativa Vigente;
  - depliant tecnico-illustrativi di tutte le apparecchiature installate completi di dati e caratteristiche ed istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana;
  - copia integrale di tutti gli elaborati tecnici, comprendenti disegni, relazioni e quant'altro occorra per l'ottenimento dei permessi dei vari Enti (VV.FF., ISPESL, ARPAV etc.) ed associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere.
52. Fornitura di un manuale di conduzione e manutenzione completo dell'impianto così come installato.
53. Operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte dell'impianto (sono ivi compresi gli accordi diretti con l'ente distributore (settori tecnici della distribuzione del compartimento di appartenenza) per le tarature delle protezioni a monte dell'impianto.
54. Rilascio a fine lavori della "dichiarazione di conformità", in ottemperanza al D. M. 37/08 e ss.mm.ii; ad essa andranno allegate tutte le dichiarazioni di conformità in accordo alle Direttive Europee vigenti.

### **13.2 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>42</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione (articolo 4, lett. i) Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023).

Il programma esecutivo dovrà essere aggiornato con cadenza bisettimanale e in ogni caso di richiesta del D.LL. effettuata con O.d.S.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D. Lgs 09.04.2008 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

### **13.3 Obbligo di collaborazione**

L'Appaltatore dovrà assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, al R.U.P., alla D.LL. (o ai soggetti da essi delegati quali i Direttori Operativi e/o gli Ispettori di Cantiere), in qualsiasi momento, e per tutta la durata di efficacia del Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

L'Appaltatore e/o i suoi dipendenti dovranno assumere comportamenti e linguaggi cortesi e improntati a correttezza in ogni relazione con il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, il R.U.P., la D.LL. (o i soggetti da essi delegati quali i Direttori Operativi e/o gli Ispettori di Cantiere) e con qualsiasi altro funzionario o dipendente di APS.

In nessun caso potranno essere tollerati linguaggi contenenti turpiloqui, escandescenze, ingiurie, minacce, offese e al loro verificarsi il D.LL. redigerà un richiamo scritto all'Appaltatore.

### **13.4 Obbligo di risultato – rinuncia ad eccezioni**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori ed i servizi che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza maggiore.

L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, in conformità a quanto stabilito dal Contratto, alle direttive della Direzione dei Lavori e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e richiamate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, in generale, nei documenti per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 1462, c.c., l'obbligo dell'Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, visto il successivo art. 21, non potrà in alcun caso essere sospeso o dilazionato, nemmeno qualora l'Appaltatore vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di inadempimento altrui o contestazioni di qualsiasi genere da far valere nei confronti della Committente.

L'Appaltatore potrà far valere tali diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto all'integrale adempimento degli obblighi inerenti all'esecuzione della prestazione, con facoltà di ripetere eventualmente la rivendicazione con successiva, separata ed autonoma azione. L'Appaltatore rinuncia inoltre a qualsiasi diritto possa derivargli dall'art. 1460, c.c.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>43</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

### **13.5 Obbligo di prosecuzione dei lavori**

È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Nel caso in cui l'Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto con le modalità indicate nell'apposito articolo.

### **13.6 Obbligo della prova di equivalenza**

Qualora l'Appaltatore intenda utilizzare materiali diversi da quelli prescritti nelle specifiche tecniche del Capitolato o nell'E.P. dovrà dimostrarne l'equivalenza, ai sensi dell'art. 34, § 8, Direttiva 2004/17/CE e dell'art. 79 del Codice.

Il D.LL. conserva comunque la massima discrezionalità nell'accettazione dei materiali.

### **13.7 Obbligo di vigilanza sui lavoratori delle ditte subappaltatrici**

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha l'obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle ditte in subappalto, attraverso un'azione di vigilanza adeguata al livello di rischio del cantiere affidato. Dei periodici sopralluoghi effettuati, deve essere prodotta e conservata un'evidenza documentale, da trasmettere anche al committente/responsabile dei lavori.

All'impresa appaltatrice compete anche l'obbligo di monitoraggio del mantenimento della patente a crediti, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 81/2008, il D.M. 132/2024 e la circolare INL n. 4/2024, su tutti i soggetti obbligati al possesso della stessa.

### **13.8 Rinvenimenti di interesse storico, artistico, scientifico o archeologico**

Qualora l'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del Contratto rinvenga tesori o cose di interesse storico, artistico, scientifico o archeologico, deve darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori senza demolirli, alterarli, rimuoverli salva espressa autorizzazione del Direttore dei Lavori. L'Appaltatore è altresì tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

Salva diversa indicazione del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore interromperà i lavori in corrispondenza delle aree interessate dai rinvenimenti di cui sopra, spostandosi in altra zona in attesa dell'eventuale intervento di competenza della Soprintendenza responsabile.

In tali zone il Direttore dei Lavori potrà disporre che i lavori siano eseguiti con modalità particolari.

Resta stabilito che l'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni che possano derivare ai reperti rinvenuti.

### **13.9 Materiali, componenti, sistemi ed esecuzione**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le norme indicate nel capitolato speciale parte seconda: norme tecniche.

### **13.10 Accertamenti di laboratorio**

Ai sensi dell'art. 116 c. 11 del Codice, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui allo stesso art. 116 ed alle attività di cui all'allegato II.14 oppure specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto-Parte Tecnica, sono disposti dalla D.LL. o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa alla specifica commessa di lavorazione.

APS si riserva di ordinare all'Impresa appaltatrice l'esecuzione delle prove ritenute necessarie (e non oggetto di offerta) anche indicando lo specifico laboratorio prove cui si dovrà rivolgere.

Le spese per gli accertamenti di cui sopra dovranno essere rendicontate attraverso la consegna di regolare fattura dello stesso importo indicato nella fattura del laboratorio (che varrà come comprova) aumentata di spese generali ed utile d'impresa.

Sulla somma per spese generali ed utile d'impresa sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>44</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

Tali fatture non saranno caricate in contabilità ma troveranno copertura tra le somme a disposizione previste per l'esecuzione della commessa.

Qualora il D.LL. o l'organo di collaudo/verifica di conformità, appurino che l'impresa abbia operato in modo difforme alle previsioni contrattuali o dalle norme tecniche descritte in Capitolato, dando prova di tale circostanza, avranno la facoltà di imporre ulteriori verifiche, analisi, prove, imputandone totalmente il costo all'impresa stessa.

#### ART. N. 14 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO APS E VERSO TERZI

L'Appaltatore ha l'obbligo di adottare, nella esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone o a cose per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione nei lavori, anche in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni l'impresa terrà sollevata la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o richiesta, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

L'Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, violazione di autorizzazioni e permessi, etc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, né riduce, la sua responsabilità.

L'Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.

La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere e disegni, l'accettazione dei materiali da parte di APS e/o della D.LL. non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a risarcire i danni arrecati a APS o a terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia APS che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la D.LL. avrà impartito.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l'importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.

Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull'ammontare complessivo dell'appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa di cui all'apposito articolo del presente Capitolato.

L'Appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini su accennati, dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti, di quelli dei subappaltatori, dei lavoratori autonomi e di tutto il personale impegnato nell'Appalto.

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l'Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.).

L'Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate.

L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere ad APS, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, comunicazione immediata di qualsiasi sinistro o fatto che abbia determinato o possa determinare danni a persone o cose, nonché copia di qualsiasi denuncia di infortunio. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce inadempimento contrattuale e può comportare l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>45</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

Qualora verifichi l'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all'Appaltatore un termine perentorio per l'adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell'Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l'adeguamento, quest'ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.

L'eventuale tolleranza da parte di APS dell'inadempimento dell'Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia di APS ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che essa si riserva comunque di far valere.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l'importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.

L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni arrecati, nel corso dell'esecuzione dei lavori, alle opere, agli impianti e alle strutture preesistenti — comprese murature portanti, pavimentazioni, rivestimenti, impianti idraulici, elettrici, termici e di scarico — anche se di proprietà di APS o di terzi, ivi compresi i danni derivanti da infiltrazioni d'acqua, vibrazioni eccessive, cedimenti o rotture causati dalle lavorazioni. Qualora i fondi a disposizione sull'importo contrattuale non siano sufficienti alla rifusione del danno, APS sarà soddisfatta mediante escussione della polizza assicurativa CAR/RCT di cui all'apposito articolo del presente Capitolato.

## ART. N. 15 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE

### 15.1 Osservanza delle prescrizioni

L'Appaltatore è tenuto alla più stretta osservanza della normativa in materia ambientale e ad adottare tutte le iniziative e le misure di prevenzione atte a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente ed evitare eventi lesivi delle matrici ambientali, ai sensi dell'art. 57 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga, durante l'esecuzione dei lavori, ad osservare e far osservare scrupolosamente ai propri dipendenti ed ai subappaltatori, tutte le norme di legge per la protezione ambientale.

L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto di seguito specificato al fine di garantire la tutela dell'ambiente, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di costruzione, demolizione, escavazione e da attività di manutenzione, eseguite presso il cantiere;

L'Appaltatore garantisce, inoltre, per se e per i subappaltatori, di adeguarsi alle nuove normative in materia ambientale che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione del bando di gara, nonché alle disposizioni legislative vigenti ed applicabili, di carattere comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale, qualora non richiamate espressamente nel presente Capitolato, impegnandosi altresì, nello specifico, per se e per i suoi subappaltatori, a rispettare le disposizioni del D.LL. derivanti dall'adozione di Sistema Aziendale di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001.

### 15.2 Gestione dei rifiuti

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", sarà considerato "**produttore**" dei rifiuti derivanti dalle attività al medesimo commissionate e, pertanto, dei rifiuti generati dalle lavorazioni e dalle attività necessarie per l'esecuzione dell'appalto;

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di gestire i materiali derivanti dalle attività oggetto dell'appalto, ed in particolare dalle attività di demolizione e di manutenzione (a titolo esemplificativo: conglomerato bituminoso, fresato d'asfalto, calcestruzzo) come "sottoprodotti" ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. L'Appaltatore è pertanto obbligato a gestire i materiali di risulta derivanti dalle attività oggetto dell'appalto, esclusivamente come "rifiuti" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a)

Laddove ne sussistano i presupposti e le condizioni, la cui osservanza dovrà essere preliminarmente garantita dall'Appaltatore medesimo, le "terre e rocce da scavo" potranno essere gestite come "sottoprodotti" ed essere assoggettate al regime previsto dal D.P.R. 120/2017; per esse si riconosce la facoltà, riservata all'Appaltatore, di una gestione derogatoria alle condizioni stabilite nel punto di cui sopra - ed è pertanto obbligato a conferirle in impianti di recupero o, in via residuale, di smaltimento, debitamente autorizzati, alle condizioni di seguito riportate.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>46</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

L'Appaltatore, con riguardo all'espletamento di attività di manutenzione da infrastrutture, si impegna a garantire l'osservanza delle condizioni espressamente stabilite dal disposto di cui all'articolo 230 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., laddove decida di avvalersi delle condizioni derogatorie previste da tale disposto; al riguardo, l'Appaltatore si impegna a fornire alla Committente, laddove richiesto, qualsivoglia documentazione (es. documento di trasporto; modulo di valutazione tecnica del materiale; titolo legittimante il godimento dell'area adibita a "deposito temporaneo") tale da legittimare l'osservanza delle condizioni stabilite dal succitato articolo 230.

Con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore si assume piena ed effettiva responsabilità, di ogni aspetto amministrativo ed operativo relativo alla produzione, raccolta, trasporto, avvio a recupero e/o smaltimento, dei rifiuti generati dalla propria attività, sollevando APS da qualsiasi responsabilità concernente la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività lavorative eseguite dal medesimo Appaltatore, il quale si assumerà pertanto gli oneri e le responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, come stabiliti dall'articolo 188 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; in particolare, l'Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti generati dalla propria attività, è tenuto a:

- 1) provvedere ad una corretta classificazione e caratterizzazione di ciascuna tipologia di rifiuto generato e ad una precisa attribuzione del codice CER secondo i capitoli dell'elenco di cui all'allegato D alla parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2) disporre, in previsione o in occasione del conferimento (eventuale) dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, di documentazione attestante la conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità previsti dal d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", per la specifica categoria di discarica, e provvedere ad eseguire analisi sul rifiuto in occasione del conferimento ad impianti autorizzati in procedura semplificata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i., oppure, in caso di conferimento ad impianti autorizzati al recupero in regime ordinario, laddove espressamente richiesto dal gestore dell'impianto oppure contenuto nelle prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- 3) rispettare le condizioni temporali e/o quantitative, nel senso delle limitazioni di tempo e/o di volume del "deposito temporaneo" dei rifiuti, nonché le altre condizioni prescritte ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., impegnandosi ad utilizzare a tale scopo, in qualità di custode, qualora interne alle aree di cantiere, oppure, in alternativa, aree esterne al cantiere che siano in disponibilità dell'Appaltatore medesimo, restando in capo a quest'ultimo l'onere di attrezzarle in maniera adeguata alle tipologie di rifiuti prodotti e di disporre di un titolo di godimento legittimo, adottando, a proprie cure e spese, tutte le misure finalizzate al rispetto delle condizioni e modalità di conduzione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; La scelta delle aree dovrà essere preventivamente autorizzata da APS;
- 4) conferire i rifiuti prodotti a soggetti autorizzati alle operazioni di recupero o di smaltimento, avvalendosi, in virtù dell'assunzione degli oneri e delle responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, stabiliti dall'articolo 188 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., di ditte ed impianti in possesso di regolari e vigenti autorizzazioni/iscrizioni, avvalendosi di imprese autorizzate, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, ai sensi del Titolo III-bis, parte II (AIA), art. 208 (ordinaria) o art. 214 (semplificata) del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, di applicazione richiesto, verificandone, in particolare, la durata e le tipologie di codici CER ammissibili all'impianto (riscontrando, quindi, che le tipologie di rifiuti ad esso conferite risultino comprese ed inserite nel provvedimento autorizzativo) per un quantitativo pari o superiore a quello richiesto;
- 5) avvalersi di imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi oppure, in alternativa, disporre di provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, qualora l'Appaltatore medesimo, in qualità di produttore iniziale di rifiuti non pericolosi, provveda ad effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, riscontrando, nello specifico, che l'impresa incaricata delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, sia iscritta all'Albo per le categorie e classi di iscrizione con riferimento alla specifica natura ed al codice CER che si intende far trasportare ed altresì che il mezzo di trasporto, utilizzato dal vettore prescelto per il trasporto dei rifiuti, sia contemplato espressamente nel provvedimento di iscrizione all'Albo esibito;
- 6) verificare, nelle circostanze in cui si ricorra all'ausilio di un Intermediario di rifiuti senza detenzione, che lo stesso soggetto sia munito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 8;
- 7) riscontrare la restituzione, da parte del trasportatore, della "quarta copia" del formulario di identificazione entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore stesso, ovvero alla scadenza del predetto termine provvedere a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario;
- 8) provvedere ad inoltrare copia della "quarta copia" del formulario di identificazione ad APS, qualora ne venga fatta richiesta da parte di quest'ultima;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>47</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

- 9) provvedere ad inoltrare copia della quarta copia del formulario di identificazione ad APS qualora ne venga fatta richiesta da parte di quest'ultima;
- 10) tenere a disposizione della D.LL. tutta la documentazione concernente la gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo derivanti dall'esecuzione del presente appalto;
- 11) accertarsi che, durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia, verificando, in particolare, l'applicabilità della normativa ADR ("Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada");
- 12) tenere presso il luogo di produzione ed aggiornare il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti debitamente numerato e vidimato dalla Camera di Commercio territorialmente competente, laddove esso sia prescritto in relazione alle tipologie di rifiuti generati, con le modalità e la periodicità di annotazioni di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
- 13) garantire, in qualità di produttore di rifiuti, l'osservanza degli adempimenti normativi sul controllo della tracciabilità di rifiuti, laddove prescritto in relazione alle tipologie di rifiuti generati.

APS ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, copia del registro e dei relativi formulari di identificazione, nonché dei documenti di trasporto, e delle autorizzazioni dei propri fornitori, al fine di verificarne la corretta gestione.

### **15.3 Gestione delle terre e rocce da scavo**

Con riguardo alle "terre e rocce da scavo" derivanti da operazioni di escavazione eseguite dall'Appaltatore, si dispone che quest'ultimo, laddove intenda gestire tali materiali come "sottoprodotti" assoggettati al regime di cui al D.P.R. 120/2017, deve preliminarmente verificarne e dimostrarne la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che possano legittimare la gestione derogatoria;

Nel caso di gestione delle "terre e rocce da scavo", derivanti dalle attività oggetto dell'appalto, ai sensi della normativa espressa dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 120/2017, l'Appaltatore è riconosciuto quale unico detentore/produttore. Pertanto, detenendone, quale unico soggetto, la disponibilità, avrà l'obbligo di redazione, compilazione e trasmissione all'ARPAV, attraverso portale dedicato, la procedura prevista all'art. 21 del D.P.R. 120/2017 inserendo i dati in applicativo e generando una pratica il cui ID va riportato in intestazione al modello Allegato 6 compilato su carta, che sarà successivamente recapitata all'ente che ha approvato il progetto;

L'Appaltatore riconosce espressamente che le "terre e rocce da scavo" potranno essere assoggettate al regime di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 120/2017, solo ed esclusivamente qualora sia accertata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa come richiamata, riconoscendo di avere l'obbligo di garantire ed assicurare preliminarmente, tra le altre, la certezza della destinazione all'utilizzo presso siti determinati nonché la garanzia del rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

L'Appaltatore, in qualità di soggetto proponente, evidenzierà di rispettare le condizioni legittimanti la gestione di tali materiali come "sottoprodotti".

L'Appaltatore si impegna, in caso di modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione sopra richiamata, a comunicare tale variazione al Comune del luogo di produzione ed all'Arpav territorialmente competente; Egli si impegna, inoltre, a confermare all'Arpav e al Comune, territorialmente competenti, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

Occorre precisare che l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine, il trasporto di tali materiali sarà accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto di cui all'allegato 6 del D.P.R. 120/2017.

È fatto obbligo per l'Appaltatore di conferire in impianti di recupero/smaltimento debitamente autorizzati, i quantitativi di terre e rocce da scavo che dovessero risultare contaminate con riferimento alla destinazione d'uso, oppure qualora non ricorrano le condizioni ed i presupposti sanciti dalla normativa surrichiamata. È fatto salvo, tuttavia, il rispetto, da parte dell'impresa, delle disposizioni regionali e provinciali più restrittive eventualmente vigenti in materia di riutilizzo di terre e rocce da scavo, nonché delle relative procedure operative, amministrative e gestionali.

### **15.4 Gestione del rumore**

L'Appaltatore è responsabile delle emissioni di rumore generate all'interno dei cantieri e derivanti dall'utilizzo di impianti e macchine nelle zone di lavoro.

L'appaltatore si obbliga a garantire il rispetto delle normative vigenti; in particolare, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>48</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

L'Appaltatore ha l'obbligo, di dotarsi, laddove prescritto dal Comune e nelle modalità e forme stabilite dallo specifico Regolamento Comunale o dal Piano di Zonizzazione Acustica, di specifica autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee. Se tale autorizzazione in deroga non fosse necessaria l'Appaltatore dovrà provvedere alla mera comunicazione e comunque garantisce di attenersi alle disposizioni locali (Comune/Provincia) sugli orari e livelli di rumore ammessi.

#### **15.5 Gestione scarichi di acque reflue**

L'Appaltatore garantisce, in assenza di espressa autorizzazione allo scarico di acque reflue, di non immettere in rete fognaria, in acqua superficiale, nel suolo/sottosuolo, alcun reffluo, impegnandosi a raccogliere ed a gestire in qualità di rifiuti eventuali acque reflue che dovessero derivare da particolari lavorazioni o da lavaggi di attrezzature e mezzi, con conferimento delle stesse in impianti di recupero/smaltimento debitamente autorizzati.

#### **15.6 Protezione del suolo/sottosuolo e rilevazione di potenziale contaminazione in corso d'opera**

L'Appaltatore è tenuto a mantenere pulita l'area di lavorazione nonché quella adibita a "deposito temporaneo" di rifiuti. Egli non può abbandonare o realizzare depositi incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e smaltire rifiuti, anche se triturati, in fognatura. L'Appaltatore, fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora si verificano le situazioni sopra illustrate, si obbliga a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, sollevando APS da qualsiasi responsabilità;

L'Appaltatore dovrà adottare, durante lo svolgimento delle lavorazioni dalla medesima eseguite, tutti gli accorgimenti finalizzati alla protezione delle matrici ambientali;

Qualora si dovesse verificare un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, attribuibile responsabilità dell'Appaltatore, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., concernenti le procedure operative ed amministrative in materia di siti inquinati, Egli dovrà mettere in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e dovrà darne immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2; di svolgere, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e di seguire, in qualità di responsabile dell'inquinamento, tutte le procedure operative ed amministrative descritte nell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

In tali circostanze, di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, l'Appaltatore garantisce di mettere in opera - nelle condizioni di emergenza (ad esempio, in presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda) - interventi immediati atti a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle;

Qualora esista una minaccia imminente che si verifichi un danno ambientale, l'Appaltatore garantisce, ai sensi dell'articolo 304 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., di adottare, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza, facendo precedere tali interventi da apposita comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, al Prefetto della provincia (comunicazione che abbia ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire); di adottare - qualora si sia verificato un danno ambientale - le necessarie misure di ripristino ambientale di cui all'articolo 306 del medesimo decreto legislativo;

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente, e comunque entro ventiquattro ore, l'eventuale individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;

L'Appaltatore, qualora individuata come responsabile di inquinamento ai sensi ed agli effetti del Titolo V, Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si obbliga, sollevando la Committente da qualsiasi obbligo risarcitorio e ripristinatorio, nonché da qualsivoglia responsabilità derivante, ad eseguire le procedure operative ed amministrative di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo medesimo, ed in particolare, qualora ricorrano le condizioni, ad attuare, in aggiunta a quanto stabilito nei punti sopra indicati, le necessarie misure di prevenzione, e, laddove prescritto, a redigere ed a presentare alle amministrazioni territorialmente competenti il piano di caratterizzazione, ad applicare la procedura di analisi del rischio sito specifica, a svolgere un programma di monitoraggio sul sito, ed a redigere il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito;

L'Appaltatore è inoltre responsabile di danni ambientali che dovessero verificarsi per qualsiasi motivo comunque connesso con l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, ed è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del personale preposto alla organizzazione, conduzione ed esecuzione dei lavori.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>49</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

### 15.7 Controlli in corso d'opera

La D.LL potrà accedere senza preavviso e per qualsiasi motivo nell'area di lavorazione dell'Appaltatore, concessagli per il solo tempo pattuito per la prestazione dei servizi e la realizzazione dell'incarico affidatogli.

APS in particolare, ha il diritto di controllare e verificare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali, potendo accedere in ogni momento all'area di cantiere per effettuare controlli e verifiche.

I controlli in corso d'opera potranno essere eseguiti con la frequenza richiesta dalla Committente e non potranno essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e dei cantieri nel loro complesso.

La D.LL potrà in ogni momento e per qualsiasi motivo controllare e verificare lo stato e la regolarità del "deposito temporaneo" dei rifiuti tenuto dall'impresa, ed eventualmente richiederle specifiche informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti da manutenzione alle infrastrutture, e dei rifiuti da attività di demolizione ed escavazione.

La Committente si riserva di svolgere, direttamente o tramite consulenti terzi di propria fiducia, visite ispettive sul campo e verifiche di conformità legislativa al fine di accertare il rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e delle condizioni di attuazione del Capitolato.

Nelle circostanze in cui, durante lo svolgimento dei lavori ed in corso d'opera, si dovesse accertare che l'esecuzione non procede secondo quanto prescritto dalla specifica normativa in materia ambientale e/o secondo quanto contenuto nelle condizioni del presente articolo del Capitolato Speciale d'Appalto e/o secondo quanto riportato nelle Procedure ed Istruzioni Operative costituenti il Sistema di Gestione Ambientale di APS secondo la norma ISO 14001, la D.LL. potrà fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si dovrà conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si risolverà automaticamente.

Tali inadempienze saranno considerate di particolare gravità e quindi tali da dar luogo alla risoluzione del contratto d'appalto prevista dagli articoli 1662 e 1564 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto, APS avrà diritto di richiedere e di ottenere dall'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;

L'Appaltatore si impegna, al termine della prestazione dei servizi e della realizzazione dell'incarico affidatogli, qualora richiesto a APS a consegnare a quest'ultima un apposito rapporto dettagliato contenente almeno le seguenti informazioni: dettaglio quantitativo e qualitativo delle tipologie di rifiuti generati dall'Appaltatore e/o da subappaltatori durante l'attività; copie dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o delle schede SISTRI, di cui al d.m. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i., al fine di attestarne l'avvenuto conferimento ad operazioni di recupero e/o smaltimento, anche nelle circostanze in cui le attività siano state subappaltate; copia dei documenti di trasporto (con riguardo alla movimentazione di rifiuti da attività di manutenzione alle infrastrutture ai sensi dell'articolo 230 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché alle "terre e rocce da scavo" laddove gestite ai sensi del D.P.R. 120/2017.

### 15.8 Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei subappaltatori

Nel caso di affidamento in subappalto, rimane impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore, dell'operato dei suoi subappaltatori, tenendo indenne APS: da qualsiasi loro richiesta e pretesa.

E' inoltre obbligo dell'Appaltatore attuare nei confronti dei propri subappaltatori quanto previsto ai precedenti §§ del presente articolo, recante "Oneri ed obblighi dell'Appaltatore in materia ambientale, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

E' a cura dell'Appaltatore la verifica della idoneità tecnico/professionale, in particolare per gli aspetti di protezione ambientale, dei subappaltatori ai quale intende ricorrere dandone evidenza.

L'Appaltatore è obbligato a far assumere al subappaltatore tutti gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso, previsti per l'Appaltatore nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si trovino ad operare in cantiere simultaneamente diverse od altre imprese per lavori di specializzazioni diverse, l'Appaltatore dovrà garantire il corretto assolvimento, da parte di ciascun suo subappaltatore, degli oneri ed obblighi in materia di protezione ambientale stabiliti dalla legislazione vigente.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a garantire, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità, la preventiva individuazione del soggetto (o dei soggetti) da individuarsi quale "produttore" dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto del contratto, il quale risulterà responsabile della gestione dei rifiuti prodotti nel cantiere solidalmente con l'Appaltatore.

E' comunque prescritto che ciascun soggetto operante in cantiere, individuato come produttore di rifiuti, sarà autonomamente tenuto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel presente articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>50</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

#### **15.9 Adeguamento a nuove normative**

L'Appaltatore garantisce, per se e per i suoi subappaltatori, di adeguarsi inoltre alle nuove normative in materia ambientale che dovessero entrare in vigore nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

#### **15.10 Responsabilità verso terzi**

L'Appaltatore risponderà e manleverà APS da ogni domanda giudiziale e stragiudiziale e da ogni richiesta di risarcimento per danni a persone e beni che possa essere avanzata da terzi per qualunque titolo connesso o comunque derivante dall'esecuzione dei lavori.

### **ART. N. 16 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)**

#### **16.1 Obbligo di conformità ai CAM**

Nello svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore è obbligato al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023. I CAM applicabili al presente appalto sono quelli stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 06/08/2022) e dal DM 24 novembre 2025 (CAM Edilizia), nelle parti pertinenti alle categorie di lavorazioni oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore garantisce la tracciabilità e la disponibilità della documentazione di comprova (schede tecniche, dichiarazioni di conformità, certificazioni, evidenze quantitative) relativa ai materiali, prodotti e lavorazioni impiegati, rendendola disponibile a semplice richiesta di APS e della Direzione Lavori in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione e fino al collaudo.

Il mancato rispetto dei CAM, ovvero l'utilizzo di materiali o prodotti non conformi ai requisiti ambientali minimi, costituisce inadempimento contrattuale e può comportare, a insindacabile giudizio di APS: la sospensione dei lavori nelle parti interessate fino al ripristino della conformità; l'applicazione delle penali specificamente previste all'art. 18.14.2 del presente Capitolato; l'addebito all'Appaltatore dei costi di sostituzione e smaltimento dei materiali non conformi, nonché di ogni ulteriore onere necessario al ripristino della conformità CAM dell'opera.

La D.LL. effettua la verifica della conformità ai CAM in corso d'opera mediante controllo documentale e, ove necessario, ispezioni in cantiere e prelievo di campioni. L'Appaltatore è tenuto a esibire la documentazione di comprova entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dalla richiesta scritta della D.LL.; il termine è ridotto a 48 (quarantotto) ore per i materiali già posti in opera o in corso di posa. Il mancato rispetto di tali termini costituisce autonomo inadempimento sanzionato ai sensi dell'art. 18.14.2.

### **ART. N. 17 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI ED ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso che non necessitino di approvazione superiore, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformità al contratto e secondo le regole d'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente Appaltante degli eventuali danni conseguenti.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni nelle forme e nei termini previsti dalle Leggi vigenti.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Nessuna variante ed aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non sarà ordinata all'Appaltatore dalla Direzione Lavori mediante ordine di servizio.

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio, con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Qualora il D.LL. presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>51</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

## ART. N. 18 ANDAMENTO DELL'APPALTO

### 18.1 Numero di squadre operative

L'Appaltatore assume l'obbligo di eseguire i lavori con l'impiego del numero di squadre operative corrispondente alle previsioni del cronoprogramma di progetto e a rispettarne le indicazioni operative spazio/temporali.

Ciascuna squadra operativa dovrà essere completa delle maestranze, dei mezzi d'opera e dei materiali necessari al compimento delle opere di progetto a regola d'arte e nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma.

### 18.2 Consegna dei lavori (All. II.14 art. 3)

#### 18.2.1 Convocazione e verbale di consegna

L'esecuzione dell'appalto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Il D.LL. comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il D.LL. e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il D.LL. trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal D.LL. per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione e ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Dalla data del verbale di consegna si conteggerà il tempo teorico per l'esecuzione dell'appalto.

Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere (v. All. II.14 art. 3):

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

#### 18.2.2 Recesso per ritardata consegna

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nella misura indicata nell'All. II.14 art. 3 c. 12, calcolata sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ai sensi dell'All. II.14 art. 3 c. 5, APS non accoglierà l'istanza di recesso dell'esecutore quando un ulteriore ritardo nella consegna dei lavori possa comportare la perdita di un finanziamento o quando un indugio nella esecuzione delle opere possa determinare la probabilità di danni a persone e cose.

#### 18.2.3 Tempo utile, specificazioni

In analogia a quanto previsto dall'art. 2963 CC, il calcolo del tempo utile si computa secondo il calendario comune.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>52</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Se il tempo utile è indicato a mesi, la scadenza si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

### **18.3 Sospensioni e ripresa dei lavori (art. 121 del Codice)**

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che viene inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione può essere ordinata, nelle fattispecie previste:

- Nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
- tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice; nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice e dell'Allegato II.14 del medesimo Codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Nel verbale di sospensione devono essere indicate:

- a. le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
- b. lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- c. la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4, essa sarà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Il verbale di sospensione, controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Non appena venute a cessare le cause della sospensione, il D.LL. redigerà i verbali di ripresa dei lavori.

Il D.LL. comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la sottoscrizione della ripresa dei lavori.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>53</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la ripresa dei lavori, il D.LL. trasmetterà il verbale di ripresa dei lavori a mezzo PEC o con raccomandata a/r.

I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà di APS di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Ai sensi dell'art. 121, c. 4 del Codice, qualora l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al D.LL. perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Fatta salva l'ipotesi della sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4.

Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

#### *18.3.1 Risarcimento (All. II.14, art. 8 c. 2)*

Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

#### *18.3.2 Sospensioni programmate*

Oltre che per le circostanze già indicate, il D.LL. potrà sospendere i lavori secondo le indicazioni del cronoprogramma e/o dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Alle sospensioni dei lavori, funzionali all'andamento degli stessi e integranti le modalità di esecuzione, previste nel cronoprogramma di progetto e/o dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice.

Tra le sospensioni programmate sono comprese, a titolo indicativo e non esaustivo, quelle necessarie all'assestamento degli scavi, quelle relative alle ordinanze dei comuni, alla chiusura dei cantieri in occasione di fiere, sagre, manifestazioni pubbliche, ai periodi di ferie, ecc.

Tali sospensioni programmate non contribuiranno alla determinazione del quarto del tempo utile ai sensi dell'art. 121, Codice.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>54</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

### 18.3.3 Clausola penale

Nei casi di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle indicate dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 121 del Codice, l'appaltatore avrà diritto al risarcimento indicato dall'Allegato II.14, Codice.

### 18.4 Proroga dei lavori (Art. 121, c. 8 del Codice)

Se l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie dell'articolo 14 viene acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

### 18.5 Ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e alla redazione, entro 10 giorni dalla richiesta, del certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il D.LL. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il D.LL. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il D.LL. redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del D.LL. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice o del codice civile, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal D.LL. per compiere i lavori.

### 18.6 Danni

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile, in sede civile e penale, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti.

Tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti gravano sull'Appaltatore indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori, dovessero verificarsi sinistri alle persone, o danni alle proprietà o a beni di terzi, compresi cicli, motocicli e autovetture o altri mezzi, l'Appaltatore ha l'onere di trasmettere entro i 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta conoscenza del danno causato, o della comunicazione di APS della richiesta di risarcimento da parte di terzi, apposita relazione da trasmettere senza indugio al D.LL. ed al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause. Per la redazione della relazione sarà utilizzato il modulo allegato al presente Capitolato.

Se entro i cinque giorni suddetti, l'Appaltatore non avrà recapitato la relazione, saranno applicate le penalità previste all'apposito articolo del presente Capitolato.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>55</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

L'Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al D.LL. dei relativi atti di quietanza, in corrispondenza dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori immediatamente successivo. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, oppure potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo Stato Finale.

Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell'Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l'Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

#### **18.7 Danni di forza maggiore (Allegato II.14, Codice, art. 9)**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto, come indicato all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) dell'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme di cui all'articolo 9, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne farà denuncia al D.LL. entro due giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il D.LL. procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'appaltatore, comunque, è tenuto a predisporre tutte le misure atte a evitare il verificarsi di danni (interramento degli scavi, ammaloramenti dei materiali causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità, gelate, ecc.) ed è inoltre tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

Rimane tuttavia convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti, solcature, assestamenti ed abbassamenti ecc. che si verificassero per causa della pioggia o per altri motivi sui cigli, sulle scarpate e sui rilevati in genere anche se ultimati, né gli interrimenti dei fossi, cunette, ecc.; tali danni dovranno essere riparati a cura e spese dell'Impresa. Anche i danni eventualmente causati dal gelo dovranno essere riparati a cura e spese dell'Impresa che è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti e provvedimenti per evitarli.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **18.8 Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati (All. II.14, art. 24)**

La stazione appaltante, può procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, parziale o totale, a condizione che:

- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico o le prove idrauliche delle tubazioni;
- sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
- siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

Inoltre è necessario che l'organo di collaudo proceda a verificare l'esistenza delle condizioni di cui sopra nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; di ciò dovrà essere

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>56</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

redatto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del D.LL. o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

#### **18.9 Collaudo (Art. 116 del Codice)**

La nomina della commissione di collaudo avverrà ai sensi dell'articolo 116 del D.lgs. n. 36/2023.

La procedura di collaudo dovrà essere espletata in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e seguenti dell'Allegato II.14 al Codice stesso.

Ai sensi dell'art. 116 e dell'Allegato II.14 del Codice il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del Codice.

Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.

#### **18.10 Minimizzazione disservizi**

L'esecuzione di tutti i lavori dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle reti interessate. A tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con APS tutte le metodologie che risultino necessarie al fine di ridurre al minimo il disservizio connesso all'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà adempiere alle indicazioni del D.LL. che ha ampia facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati alla minimizzazione dei disservizi.

#### **18.11 Contestazioni, definizione delle riserve dell'appaltatore (art. 115 del Codice e art. 7 dell'All. II.14) e accordo bonario (art. 210 del Codice)**

Nel presente articolo si descrive la disciplina relativa alle contestazioni ed alle riserve come previsto all'art. 115 del Codice e all'art. 7 dell'All. II.14.

##### *18.11.1 Le contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'esecutore.*

Laddove nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero insorgere contestazioni afferenti agli aspetti tecnici o riguardanti fatti, che possano influire sull'esecuzione dei lavori, verrà osservata la seguente procedura:

- a) il D.L./DEC o l'esecutore comunicano al R.U.P. le contestazioni insorte circa gli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori (se ritenuto necessario, data la qualità delle contestazioni, queste potranno assumere forma scritta);

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>57</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

- b) il R.U.P. convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
- c) la decisione del R.U.P. è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

In ogni caso le contestazioni ed i relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

#### *18.11.2 Iscrizione delle riserve*

##### A. Riserve iscritte nel registro di contabilità.

La riserva dell'appaltatore deve essere notificata a mezzo PEC al RUP e al DEC entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi successivi all'accadimento dei fatti o al riscontro degli aspetti tecnici che determinano la riserva stessa.

Se l'esecutore, ha espresso le proprie riserve, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa egli deve esplicitare, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, inviando una nuova PEC contenente le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva e non potrà essere integrata o incrementata.

Le riserve così formulate devono essere iscritte nel registro di contabilità che è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato, e devono essere riportate fino alla contabilità finale, pena la decadenza delle riserve stesse.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni) e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Il D.LL., nei successivi 15 (quindici) giorni), espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine sopraindicato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

##### B. Riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità

In parziale deroga rispetto a quanto indicato al § che precede, le contestazioni dell'appaltatore in merito alla consegna e/o fine dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di consegna o fine lavori.

In parziale deroga rispetto a quanto indicato al § che precede, le contestazioni dell'appaltatore in merito alla sospensione dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Per le sospensioni inizialmente illegittime, o che lo diventino durante il periodo di sospensione, le riserve devono essere comunicate tramite PEC con i tempi e le modalità espressi al § precedente.

In ogni caso le riserve come sopra apposte devono essere sempre confermate nel registro di contabilità, non appena reso disponibile.

#### *18.11.3 Forma e contenuto delle riserve*

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del D.LL., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve devono essere confermate ad ogni successiva contabilizzazione ed in ogni SAL successivo, salva la espressa conferma sul conto finale<sup>2</sup>: diversamente si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni e motivazioni specifiche e dettagliate sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute, al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di concretamente percepire ogni fatto suscettibile di produrre un incremento di spesa.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

#### *18.11.4 La definizione delle riserve e l'accordo bonario*

La definizione della riserva e l'eventuale accordo bonario avverranno come previsto all'art. 210 Codice.

<sup>2</sup> Conto finale: ai sensi dell'all. II.14 art. 12 c. 1 lettera e), Codice, al conto finale il direttore dei lavori allega la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>58</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APS e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, saranno attribuite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

#### *18.11.5 La disciplina del collaudo e le riserve*

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi dei § precedenti, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente documento.

Il R.U.P. trasmette all'organo di collaudo le relazioni riservate sia propria che del D.LL. sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori e non definite in corso d'opera ai sensi § precedenti.

Il Collaudatore, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

L'appaltatore ha l'onere di formulare e giustificare le proprie riserve formulate sul certificato di collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente documento. L'organo di collaudo riferisce al R.U.P. sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

A collaudo ultimato l'organo di collaudo trasmette al R.U.P. tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti allegando altresì le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo deve essere attivata la procedura di accordo bonario a prescindere dal valore delle medesime riserve, ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente documento; il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta del RUP o della commissione, ove eventualmente costituita ai sensi del comma 5.5. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

#### **18.12 Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo, di cui all'art. 20 o in mancanza del cronoprogramma dei lavori e della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal regolamento attuativo;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

	<b>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</b>  <b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA	File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>59</b> di <b>80</b>
--	---	---

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 22.

### 18.13 Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126 co. 2 del Codice, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sarà riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo.

L'ammontare del premio è indicato nella tabella seguente:

giorni di anticipo	Importo giornaliero
Fino a 20	0,5 per mille dell'importo di contratto
Da 21 a 40	0,8 per mille dell'importo di contratto
Da 41 a 50	1,0 per mille dell'importo di contratto

Il premio di accelerazione sarà corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Era riconoscerà un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

### 18.14 Penali in caso di ritardo (art. 126, c. 1 del Codice) e per inadempienze

#### 18.14.1 Penali per ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori secondo lo schema indicato di seguito:

giorni di ritardo	Importo giornaliero
Fino a 20	0,5 per mille dell'importo di contratto
Da 21 a 40	0,8 per mille dell'importo di contratto
oltre 41	1,0 per mille dell'importo di contratto

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal D.LL. per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui al § "Recesso per ritardata consegna";
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

La misura complessiva della penale non può superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore in termini di ritardata esecuzione degli ordini di servizio, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da proroghe, o in termini di ritardata presentazione della documentazione della sicurezza oltre il termine fissato, è applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo del contratto in essere. Tale penale è cumulabile con quella per ritardo nell'ultimazione dei lavori di cui al comma precedente.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di applicare una penale pari allo 0,05% dell'importo di contratto e comunque non inferiore a € 50,00, per un importo complessivo giornaliero non superiore a € 1.000,00, per ciascuna situazione di pericolo o inadempienza alle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La Stazione Appaltante svolgerà controlli sull'adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto e disposto, riservandosi la facoltà di adottare le sanzioni pecuniarie ritenute necessarie, considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse, previa comunicazione scritta circa l'inadempienza riscontrata.

	<p><b>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>60</b> di <b>80</b></p>
--	--	--

#### 18.14.2 Penali per inadempimento

Le penali per inadempimento si applicano nelle fattispecie di negligenza dell'Appaltatore considerate gravi, come indicato nella tabella che segue:

	Caso	Penale	Unità di misura
1	Mancata consegna degli elaborati indicati all'art. 13.1 co. 29-50-51 e manuali e tarature co. 52 e 53 del presente capitolato, nei tempi previsti dall'O.d.S. del D.LL.	€ 500,00 (euro cinquecento/00)	Per cadauno
2	Mancata consegna del cronoprogramma e relativi aggiornamenti nei termini indicati all'art. 13.1 co. 54.	€ 500,00 (euro cinquecento/00)	Per cadauno
3	Mancata comunicazione del programma dei lavori pericolosi da eseguire nei termini indicati all'art. 13.1 co. 47	€ 500,00 (euro cinquecento/00)	Per cadauno
4	Mancata nomina o delega (nel caso di ATI) come previste per l'art. 25,1, o mancata comunicazione della sostituzione del Direttore i cantiere	€ 1.000,00 (euro mille/00)	Per cadauno
5	Mancato adempimento degli obblighi di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle ditte in subappalto.	€ 2.000,00 (euro duemila/00)	Per cadauno
6	Mancata comunicazione della perdita di crediti dei soggetti obbligati al possesso della patente a crediti (art. 27 del D.lgs. 81/2008, D.M. 132/2024 e circolare INL n. 4/2024), operanti "fisicamente" in cantiere	€ 500,00 (euro cinquecento/00)	Per ogni credito detratto rispetto al punteggio posseduto al momento della partecipazione (per l'appaltatore) o della comunicazione del subappalto (per il sub appaltatore o il lavoratore autonomo)
7	Mancato adempimento nella corretta gestione dei rifiuti come previsto all'art. 15.	€ 1.000,00 (euro mille/00)	Per cadauno
8	Mancata presentazione entro i cinque giorni successivi alla avvenuta conoscenza di sinistri e danni causati dall'Appaltatore, della relazione su modello allegato al capitolato	€ 1.000,00 (euro mille/00)	Per cadauno
9	Mancato adempimento delle norme relative la trasporto rifiuti come previsto all'art. 7.5.	€ 1.000,00 (euro mille/00)	Per cadauno
10	Mancato adempimenti agli obblighi CAM come previsti all'art.16.1	€ 1.000,00 (euro mille/00)	Per cadauno

#### 18.15 Altre Penali - Inadempimenti - Risoluzione

In relazione all'esecuzione delle prestazioni relative al presente contratto sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti di seguito classificati (a titolo meramente esemplificativo e non limitativo):

Inadempimento/evento pregiudizievole	Penalità
Causazione danni a terzi e/o alla committente in occasione e/o a causa dei lavori affidati	€ 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna richiesta danni per la quale risulta accertata dalla committente la responsabilità dell'appaltatore per i danni arrecati o reclamati dai terzi. In caso di danni arrecati dall'appaltatore in misura superiore a € 500,00 ad APS e/o richiesti ad APS in qualità di committente, la penalità verrà commisurata - fino a cinque volta la misura della penalità - al danno effettivamente arrecato e/o alla somma effettivamente liquidata e corrisposta a terzi a titolo di risarcimento danni/indennizzo.

	<p><b>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>61</b> di <b>80</b></p>
--	--	---

Prestazione resa da personale privo dei requisiti richiesti o non in regola con le disposizioni di legge (fatte salve le denunce e le sanzioni di legge a carico dell'appaltatore)	€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza rilevata
Mancata osservanza delle norme obblighi assicurativi e previdenziali dell'Appaltatore e subappaltatori.	€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza rilevata

La rilevazione degli inadempimenti può avvenire, da parte di APS a titolo esemplificativo e non limitativo:

- nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto,
- a seguito di verifiche specifiche;
- a seguito di reclami circostanziati e/o richiesta di risarcimento danni formulati per iscritto alla committente.

La contestazione dell'inadempimento è comunicata tramite fax, e-mail certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento: l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata da APS.

In caso di mancata presentazione, accoglimento delle controdeduzioni o mancata presa in carico diretta da parte dell'Appaltatore delle richieste di risarcimento danni derivate da attività svolte o riconducibili agli interventi dell'appaltatore, APS procederà all'applicazione delle penali individuate nella tabella precedente.

Qualora le penali applicate superino il 10% dell'importo contrattuale il contratto sarà dichiarato risolto dall'organo competente ex art. 1456 c.c.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per APS di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati in caso di inadempimenti alle prestazioni contrattuali e/o dalla risoluzione del contratto.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, APS può rivalersi, mediante trattenuta diretta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore maturati in relazione ai lavori oggetto di contratto, oppure, in alternativa, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato nell'ammontare originario previsto, pena la risoluzione del contratto.

#### **18.16 Contabilizzazione delle opere**

Il caricamento in partita delle varie categorie di lavoro avverrà secondo le seguenti modalità:

Opere stradali e pavimentazioni — dopo completamento dello strato e verifica planimetrica e altimetrica da parte della D.L., con accettazione della pendenze e delle quote di progetto.

Condotte, pozzetti e manufatti fognari — una volta che sia stata ripristinata la sede stradale e i chiusini siano posti a quote definitive, previa esecuzione del collaudo tecnico-idraulico disposto dalla D.L.

Opere in cemento armato (fondazioni, muretti, platea cabina) — dopo disarmo e verifica visiva da parte della D.L., previa acquisizione dei certificati di prova dei materiali (calcestruzzo, acciaio).

Opere su strutture vincolate (OG2 — murature storiche, trachite, centinatura) — previa verifica e accettazione da parte della D.L. e, ove previsto, del funzionario della Soprintendenza competente.

Impianti elettrici (OG10) — previa verifica di funzionamento da parte della D.L. e acquisizione della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008.

Manufatti prefabbricati a piè d'opera — ammessi in contabilità e valutati, ai fini dell'accreditamento, nella misura del 50% del prezzo di Elenco.

### **ART. N. 19 PREZZI UNITARI E PAGAMENTI**

#### **19.1 Prezzi unitari**

I corrispettivi per l'esecuzione dell'appalto, oltre a tutti gli oneri descritti nel presente Capitolato, comprendono anche:

- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, tiri in alto, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per i consumi di energia elettrica, carburante, lubrificante e per il personale di guida e comando;
- per i noli e trasporti: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>62</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

I lavori e le somministrazioni appaltati a misura saranno liquidati in base ai prezzi offerti dall'Appaltatore e comprendenti anch'essi gli oneri di cui ai sopradetti punti a), b), c), d).

Per prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dall'Ente Appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie fossero state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.

I corrispettivi, a corpo ed a misura (corrispettivo dell'opera), sono sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante, con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle Leggi in vigore.

L'Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte ad esclusione del tempo impiegato nelle riunioni di coordinamento previste dal P.S.C. e compensato a parte; e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna e nei termini parziali stabiliti nel programma esecutivo lavori (P.E.L.).

Egli è invece impegnato a consentire, salvo richiedere la partecipazione delle spese come previsto dall'art. "Espropriazioni, occupazioni temporanee, discariche, strade di servizio e di accesso ai cantieri, permessi e relativi nulla osta" del presente Capitolato Speciale, l'uso delle sue strade di servizio da parte di altre ditte ed a mettere a disposizione di queste ultime le zone interessate dai lavori a loro affidati.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla diligente custodia e conservazione in cantiere dei materiali e/o elementi di manufatti che saranno forniti dall'Ente Appaltante e dichiara di non avere ragione di pretendere a tale titolo sovrapprezzi od indennità di alcun genere, mentre si obbliga formalmente ad eseguire i lavori in modo che tutte le opere oggetto delle forniture stesse si svolgano con regolarità e nel rispetto dei programmi stabiliti.

Le spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:

- a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisori e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
- l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- m) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice;
- n) gli oneri generali e particolari previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

## 19.2 Lavori in economia compresi nell'appalto

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>63</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe dell'E.P.U. depurate del ribasso d'asta che s'intende applicato esclusivamente alla quota di spese generali ed utili.

### **19.3 Anticipazione (art. 125 del Codice)**

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice. In ogni caso la Stazione Appaltante non corrisponderà alcuna anticipazione decorso il termine massimo di 30 (trenta) giorni dall'inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in conformità a quanto indicato al § "Garanzie da presentare per l'anticipazione" del presente capitolato.

L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Nel caso di pagamento diretto ai componenti del RTI, il recupero dell'anticipazione, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 68 co. 9 del Codice, avverrà in ossequio alle previsioni degli artt. 1292 e ss. C.C. APS potrà rivolgersi alle singole imprese componenti la compagine del RTI per la quota della prestazione loro dovuta, ma potrà esigere l'intero anche da una soltanto delle componenti il RTI.

### **19.4 Pagamenti in acconto**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate di seguito indicati:

- I SAL pari al 20 % dell'importo contrattuale a completamento del 20% delle opere eseguite
- II SAL pari al 30% dell'importo contrattuale a completamento del 50% delle opere eseguite
- III SAL al 20% dell'importo contrattuale a completamento del 70% delle opere eseguite
- IV SAL al 20% dell'importo contrattuale a completamento del 90% delle opere eseguite
- V SAL della quota rimanente all'esito positivo del collaudo

In caso di anticipazione per ciascun SAL verrà trattenuta la somma pari alla medesima percentuale del SAL dalle somme erogate.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. I termini di pagamento sono a 30 giorni d.f.f.m.

Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il D.LL. accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, D.LL. adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP.

In caso di difformità tra le valutazioni del D.LL. e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il D.LL., a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione dell'esecutore oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>64</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

### **19.5 Pagamenti a saldo**

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla D.LL. e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

All'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 125 del Codice, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi del precedente § "Garanzie da presentare per il pagamento della rata di saldo (Cauzione a garanzia dei saldi)".

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e la D.LL. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

### **19.6 Raggruppamento temporaneo d'impresa**

In caso di raggruppamento temporanei d'impresa la fatturazione nei confronti della stazione appaltante deve avvenire da parte delle singole imprese costituenti l'ATI relativamente alla propria quota di lavori eseguiti.

Il pagamento del SAL o delle fatture andrà effettuato, per l'intero importo, esclusivamente all'impresa capogruppo.

### **19.7 Verifica agenzia delle entrate**

Prima di effettuare i pagamenti la stazione appaltante procederà alla verifica di cui all'art.2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008 n.40, inoltrando apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell'appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

Qualora l'Agenzia delle Entrate comunicasse l'accertamento di inadempimenti così come previsti all'art.1), comma 1), lett. e) del succitato D.M., verranno attivate le procedure di cui ai successivi artt.3 e 4.

## **ART. N. 20 ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI - DISCARICHE - STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI - PERMESSI E RELATIVI NULLA OSTA**

### **20.1 Espropri e servitù**

L'Amministrazione provvederà a sua cura e spese agli espropri e servitù per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi avvalendosi di propri tecnici e con assistenza dell'Impresa Appaltatrice per i tracciamenti e altre operazioni di tipo tecnico. A tale scopo l'Impresa dovrà mettere a disposizione il personale tecnico per l'effettuazione delle misurazioni di campagna.

### **20.2 Strade di servizio e di accesso ai cantieri, cave, aree di deposito, depositi e relative occupazioni temporanee e definitive**

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le procedure ed incombenze occorrenti per le occupazioni temporanee che dovessero superare le occupazioni previste nel Piano Particellare d'Esproprio e che si rendessero necessarie per strade di servizio, per le deviazioni provvisorie necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per gli accessi ai cantieri e per l'impianto dei cantieri stessi diversi da quanto previsto dal P.S.C., per il deposito temporaneo dei materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per le cave di prestito e per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>65</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

Gli indennizzi dovranno essere quantificati sulla base delle indennità corrisposte da APS per le aree ricomprese nel Piano Particellare d'Esproprio e liquidati per 1,5 volte l'annualità; tali indennizzi dovranno comunque essere sottoposti, prima di essere liquidati, all'approvazione dell'Amministrazione Appaltante.

Qualora l'impresa non fosse in grado di trovare un accordo amichevole con la controparte, essa potrà richiedere l'assistenza dell'Amministrazione per la risoluzione delle eventuali controversie; resta inteso che l'eventuale assistenza legale per la definizione dei contenziosi è totalmente a carico dell'impresa.

Si precisa che le disposizioni sopra elencate valgono esclusivamente per opere eseguite in aree private e non hanno alcun riferimento per le opere eseguite in area pubblica, strade, pertinenze demaniali, oppure in aree private urbanizzate, per le quali saranno assegnate le aree concesse dall'Ente tutore o dalla tipologia del luogo.

La costruzione delle strade di servizio, le cave di prestito per i materiali da utilizzare nella costruzione delle opere, le aree da adibire a deposito temporaneo dei materiali da porre a rifiuto od a deposito dei materiali eventualmente riutilizzabili, le aree da adibire a cantieri ed i provvedimenti che l'Appaltatore intende adottare per escavazioni e deposito avvenute dopo lo sgombero dei cantieri e delle strade di servizio per ripristinare l'ambiente naturale, dovranno avere la preventiva autorizzazione (nulla-osta) degli Enti interessati sotto la cui giurisdizione ricadono le aree prescritte (Magistrato alle Acque, Genio Civile, Demanio Forestale, Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, Corpo delle Miniere, Consorzi, Enti di Bonifica, Sovrintendenza ai Monumenti, ecc.).

L'Appaltatore, dovrà avere altresì l'approvazione degli schemi di deviazione del traffico da parte degli organi competenti. La documentazione da trasmettere agli Enti di cui sopra e da redigere da parte dell'Appaltatore (planimetrie, sezioni, relazioni illustrative e quanto altro necessario e richiesto) dovrà essere preventivamente sottoposta alla Direzione Lavori per l'esame e le prescrizioni che riterrà di effettuare, sentito in proposito il parere dei progettisti.

In assenza delle sopracitate autorizzazioni, l'Appaltatore non potrà eseguire alcun lavoro che coinvolga direttamente o no le opere soggette alle autorizzazioni medesime.

La Direzione Lavori, inoltre, indipendentemente dalle approvazioni intervenute, potrà, comunque, sempre ordinare opere di presidio per provvedere affinché le cave e i depositi non procurino danni a persone o cose, il tutto a spese dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda poi l'utilizzo delle strade esistenti per il servizio dei cantieri, l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro eventuale sistemazione per il transito dei mezzi pesanti e ciò in relazione alle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti proprietari.

Prima della presentazione dell'offerta, l'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso gli Enti competenti della disponibilità delle discariche, anche per rifiuti pericolosi, delle aree di deposito, delle cave, delle aree per strade di servizio e per i cantieri, delle disponibilità delle strade esistenti e prescelte per l'utilizzo a servizio dei cantieri e del loro stato di conservazione.

Resta anche stabilito che le strade di servizio potranno essere utilizzate da altri appaltatori o persone preventivamente autorizzate dall'Ente Appaltante, salvo in questi casi il diritto, da parte dell'Appaltatore, di chiedere ai succitati utilizzatori adeguata partecipazione alle spese sostenute e da sostenere per tutte le manutenzioni e le riparazioni comunque connesse all'effettivo uso delle strade stesse.

Verificandosi disaccordo tra l'Appaltatore e gli altri eventuali utenti circa la ripartizione delle spese sostenute e da sostenere, la Direzione Lavori sarà arbitro inappellabile.

Qualora poi l'Appaltatore e gli altri utilizzatori non provvedessero alla manutenzione delle strade di servizio, la Direzione Lavori si riserva di intervenire d'ufficio ripartendo la relativa spesa in relazione all'effettivo uso delle strade da parte dell'Appaltatore o di altri utilizzatori.

L'Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti dell'Ente Appaltante in dipendenza di limitazioni al transito eventualmente poste, in qualsiasi momento, dagli enti proprietari di strade pubbliche e/o private.

Per quanto fin qui descritto si precisa che l'Appaltatore, per le strade di servizio, le cave, le aree di deposito, ed i cantieri di lavoro, è tenuto ad eseguire a propria completa cura e spese, anche tutte le pratiche, le documentazioni e le progettazioni che saranno richieste per il rilascio delle approvazioni da parte degli Enti interessati e tutti i lavori ed opere necessari previsti o comunque imposti in qualsiasi momento dagli Enti interessati o dalla Direzione Lavori per l'utilizzo delle strade, dei depositi temporanei, delle aree di deposito, delle cave, dei cantieri, per la loro sistemazione e consolidamento e per il ripristino dell'ambiente naturale a lavori ultimati.

In particolare le aree per il deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere gestite in conformità alla specifica normativa in tema ambientale.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>66</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

### **20.3 Aree logistiche e baraccamenti di cantiere**

Per le aree di stoccaggio dei materiali e sosta mezzi, per la installazione dei baraccamenti di cantiere (comprese le baracche adibite a servizi) l'appaltatore dovrà procurare le aree necessarie a propria cura e spese e non potrà chiedere ad APS interventi presso privati e/o pubbliche amministrazioni per il soddisfacimento delle esigenze.

### **ART. N. 21 OPERE DI TERZI INTERESSATE DAI LAVORI.**

L'Appaltatore dovrà prendere contatto con gli Enti pubblici o privati che esercitano o sono proprietari dei cavi o condotte (società elettriche, telegrafiche e telefoniche, comuni, province, consorzi, società, ecc.) per verificare, sulla base della documentazione allegata al progetto, con i suddetti Enti, l'esatta ubicazione delle loro competenze e per informare i medesimi sui tempi e metodi di esecuzione dei lavori senza provocare danni e concordando tutti i provvedimenti necessari per garantire la continuità, e la sicurezza delle opere interessate.

Nei casi in cui l'esecuzione di parte o di tutti i lavori relativi ai cavi e condotte di Enti pubblici e privati sia da questi ultimi demandata a terzi, l'Appaltatore dovrà attivarsi con la massima cura e diligenza perché i suddetti lavori siano eseguiti con sollecitudine e non portino intralci e rallentamenti ai lavori principali di sua competenza.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli Enti comunque interessati nonché all'Ente Appaltante ed alla Direzione Lavori.

Rimane stabilito che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l'unico responsabile rimane l'Appaltatore restando del tutto estraneo l'Ente Appaltante e la Direzione Lavori da qualsiasi vertenza civile e penale. L'Appaltatore sarà quindi obbligato a tenere sollevato ed indenne l'Ente Appaltante da ogni pretesa ed azione di terzi.

### **ART. N. 22 APPROVAZIONE DEI PROGETTI COSTRUTTIVI DI CANTIERE.**

Per quel che riguarda, in particolare, il progetto esecutivo delle opere strutturali l'Appaltatore dovrà dichiarare, per iscritto, di aver preso conoscenza del progetto, di averne controllato i calcoli di stabilità a mezzo di un ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore non abbia tale titolo), di concordare con i risultati finali, di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e di assumere pertanto piena e totale responsabilità sia del progetto che dell'esecuzione dell'opera; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa sia all'Ente appaltante che alla Direzione Lavori entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In generale, il progetto esecutivo è stato sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in tale quadro, il Progettista ha dovuto operare delle scelte tecniche anche di tipo dimensionale, non potendo tuttavia scegliere prodotti di mercato, la cui individuazione è specifica attribuzione dell'Impresa.

Pertanto l'Appaltatore, una volta operate le scelte di mercato e che queste siano state approvate dalla Direzione Lavori, dovrà integrare, a propria cura e spese, il progetto esecutivo, introducendo negli elaborati tutte le modifiche tecniche e dimensionali conseguenti all'individuazione di determinati prodotti di mercato; tali elaborati, grafici e descrittivi, necessari a precisare le dimensioni e le caratteristiche di dettaglio delle opere, vengono definiti "progetti costruttivi di cantiere", il cui sviluppo è necessariamente esclusivo obbligo ed onere dell'Impresa. Gli elaborati dovranno essere consegnati in formato .DWG® all'Ente Appaltante.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di produrre i progetti costruttivi di cantiere in tutti i casi in cui ve ne sia la necessità, ferma restando la facoltà del D.LL. di richiedere, a mezzo di opportuno ordine di servizio, lo sviluppo dei costruttivi di cantiere che Egli riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessari per la corretta valutazione preventiva della qualità delle opere.

Prima di dare inizio ai lavori ed alle provviste, i progetti costruttivi, redatti dall'Appaltatore ed esaminati dalla Direzione Lavori, dovranno avere il visto di approvazione finale dell'Ente Appaltante.

Quest'ultimo visto verrà apposto solo dopo che il progetto costruttivo e la documentazione relativa saranno stati esaminati e risulteranno conformi al progetto esecutivo a base d'appalto, agli ordini della Direzione Lavori, alle prescrizioni del capitolato speciale ed alle vigenti norme di Legge.

Si avverte che i progetti costruttivi non saranno esaminati se non saranno completi ed esaurienti in ogni loro parte.

Si avverte anche che i tempi riservati all'Ente Appaltante per l'esame e l'approvazione dei progetti esecutivi, decorreranno dalla data del ricevimento del progetto solo se quest'ultimo risulterà completo e bene documentato, della qual cosa sarà data comunicazione scritta all'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento dei singoli progetti.

In caso contrario, il progetto e la relativa documentazione verranno restituiti con la sola indicazione delle incompletezze ed insufficienze riscontrate, ma senza alcun parere sulla loro accettabilità.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>67</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

L'Appaltatore dovrà allora provvedere al completamento della documentazione ed a ripresentare il tutto. Solo nel caso in cui la nuova presentazione fosse completa, decorreranno i tempi previsti per l'esame.

I progetti completi e ben documentati verranno invece esaminati e, se conformi agli ordini della Direzione Lavori, alle prescrizioni del presente capitolato, alle disposizioni dell'Ente Appaltante ed alle norme di Legge, verranno approvati e restituiti col visto finale. Se dall'esame risultassero necessarie delle modifiche e/o integrazioni, queste ultime, nel termine prima indicato, verranno segnalate all'Appaltatore perché provveda in merito. Solo in quest'ultimo caso il progetto, modificato e rettificato secondo le indicazioni avute, verrà esaminato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle modifiche e rettifiche.

L'Appaltatore potrà proporre anche opere diverse dai tipi predisposti dall'Ente Appaltante.

In tal caso egli dovrà corredare la proposta di variante di tutti gli elementi tecnici ed economici che riterrà opportuni per sostenerne la validità.

L'Ente Appaltante esaminerà, a suo insindacabile giudizio, la proposta, ne stabilirà o meno l'accettabilità e darà comunicazione delle sue decisioni all'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione a corredo della proposta di variante. Nel caso in cui la variante venisse giudicata opportuna e/o conveniente, l'Ente Appaltante, a suo esclusivo giudizio, ordinerà all'Appaltatore di provvedere, a cura e spese del medesimo, allo sviluppo del progetto esecutivo e costruttivo nei tempi che saranno fissati di comune accordo in funzione dell'entità e della complessità delle opere da progettare.

In ogni caso, tali tempi non saranno mai superiori a 2 (due) mesi a partire dalla data in cui l'Appaltatore avrà consegnato alla Direzione Lavori la documentazione che interessa le opere oggetto della variante.

La variante così completata sarà inviata agli organi di controllo e diventerà operante solo dopo l'approvazione di questi ultimi.

Al ricevimento del progetto di variante, l'Appaltatore dovrà rilasciare la dichiarazione prevista nel caso in cui i progetti costruttivi vengano forniti dall'Ente Appaltante, tramite la Direzione Lavori, dopodiché l'intera pratica verrà munita del visto di approvazione finale necessario per dare inizio ai lavori ed alle provviste.

Tutti i tempi operativi previsti nel presente articolo si intendono compresi nel tempo utile totale contrattuale fissato nel presente Capitolato e devono essere previsti ed evidenziati nel P.E.L. di cui al relativo articolo.

I ritardi rispetto ai termini sopra fissati che dovessero conseguire alle opere per le varianti proposte dall'Appaltatore o per il ritardato visto di approvazione finale e dovuti ad uno qualsiasi dei motivi precedentemente elencati o ad altri motivi comunque addebitabili ad inosservanze da parte dell'Appaltatore, degli ordini della Direzione Lavori, delle disposizioni dell'Ente Appaltante, delle prescrizioni di capitolato e delle norme di Legge, non potranno costituire argomento per la richiesta di proroghe né di indennizzi.

Le opere e/o parti di opere in variante o soggette a variante che fossero eseguite dall'Appaltatore prima del visto di approvazione finale dei relativi progetti da parte dell'Ente Appaltante, non saranno riconosciute dalla Direzione Lavori a nessun effetto contrattuale, e dovranno essere demolite qualora venga ordinato. Quest'ultima norma deve intendersi tassativa e pertanto non ammette deroghe.

Al fine di dare alle predette disposizioni una esecuzione uniforme, resta stabilito che la restituzione alla Direzione Lavori di una copia dei progetti come sopra forniti, munita del visto di accettazione, sottoscritto dall'Appaltatore e dall'Ingegnere di sua fiducia, equivale ad ogni effetto alle dichiarazioni previste nei precedenti capoversi, ed alla conseguente assunzione di responsabilità.

## ART. N. 23 MANUTENZIONE DELLE OPERE IN GENERE.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli Artt. 1668 e 1669 del codice civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

## ART. N. 24 SOGGETTI COINVOLTI NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

### 24.1 Responsabile dei lavori (art. 89, c.1, lettera c, D.lgs 81/2008)

Il Responsabile dei lavori assolve ai compiti ed alle responsabilità di cui agli artt. 26, 90, 93 comma 2, 99 comma 1, e 101 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>68</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

In particolare, il Responsabile dei Lavori:

- richiede la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e vigila sulla loro attività;
- Invia la Notifica Preliminare agli enti competenti;
- provvede, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, a verificare che gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate siano corrisposti senza alcun ribasso all'Appaltatore e/o alle imprese subappaltatrici.

#### **24.2 Responsabile del progetto e Responsabile del procedimento (Art. 15 del Codice e All. I.2)**

APS ai sensi dell'art. 15 del Codice ha nominato:

- un Responsabile unico del Progetto (RUP), ai sensi del co. 2, in questo caso APS si riserva di individuare uno o più soggetti cui affidare i compiti del RP e, in particolare, uno per la fase di esecuzione;
- o, in alternativa, un Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi del co. 4, per la fase esecutiva.

Il RUP/RP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2.

#### **24.3 Direttore dei Lavori e ufficio di direzione lavori (art. 114 del Codice e All. II.14)**

##### *24.3.1 Il Direttore dei Lavori*

Il Direttore dei Lavori (D.LL.), con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il D.LL. ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il D.LL. ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al D.LL. fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice e dall'all. II.14, nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al RUP, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 119, del Codice;
- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il D.LL. non svolga tali funzioni la stazione appaltante prevede la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli nei termini e modalità di cui all'art. "ANDAMENTO DELL'APPALTO" del presente C.S.A.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della D.LL., nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'Impresa è tenuta a firmare.

Il D.LL. si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell'opera derivanti dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

In relazione alla complessità dell'intervento e in ausilio al D.LL. la stazione appaltante può istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>69</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

#### 24.3.2 Il Direttore operativo

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori i compiti previsti dall'All. II.14 art. 2 co. 2:

- verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.

#### 24.3.3 L'Ispettore di cantiere

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Tali assistenti sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedano un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere possono essere affidati, dal D.LL., fra gli altri, i seguenti compiti:

- verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
- l'assistenza alle prove di laboratorio;
- l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
- la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

APS dichiara di aver istituito un ufficio di D.LL. per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento costituito da un D.LL. e da assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

APS comunicherà all'Appaltatore i nominativi del D.LL. e degli Assistenti subito dopo avvenuta l'aggiudicazione.

### ART. N. 25 RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE E DISCIPLINA DI CANTIERE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica, all'esatto adempimento degli obblighi di contratto e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione.

Resta inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, né riduce, la sua responsabilità.

Egli è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Resta inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, né riduce, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo del personale di Direzioni o le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>70</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al periodo di un anno dalla data di ultimazione a prescindere dal buon esito delle operazioni di collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice civile.

### **25.1 Direzione del cantiere**

Alla Ditta Aggiudicataria incombe anzi l'obbligo di proporre alla Direzione del Cantiere un Ingegnere o un Tecnico diplomato.

La nomina del Tecnico sopraindicato dovrà essere comunicata alla Direzione dei Lavori prima che abbia luogo la consegna dei lavori. In mancanza, il cantiere non potrà essere avviato per colpa dell'Appaltatore e quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo.

Qualora, prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori, il Tecnico in parola dovesse essere sostituito anche per causa non dipendente dall'Appaltatore dovrà esserne data comunicazione alla Direzione dei Lavori con almeno venti giorni di preavviso.

In difetto, il D.LL. potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento della obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

L'impegno al rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di responsabilità fino allo spirare del preavviso dovranno essere espressamente richiamati nella lettera con cui l'Appaltatore comunicherà il nome del Tecnico incaricato, lettera che dovrà essere controfirmata, per accettazione, dallo stesso.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il D.LL. ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

La presenza sul luogo del personale di Direzioni o le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al periodo di un anno dalla data di ultimazione a prescindere dal buon esito delle operazioni di collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice civile.

Compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore del Cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di Direzione del cantiere;
- le opere provvisorie, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprasuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

Il D.LL. può esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere, dei Capi Cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:

- all'effettuazione dei rilievi e dei tracciati;
- all'impiego di materiali idonei;
- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>71</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

- al rispetto delle norme di progetto e di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.
- l'obbligo di assicurare il rispetto del piano di sicurezza generale, comprendente cioè quello dell'impresa capogruppo o mandataria e quelli specifici delle altre imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è comunque, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

## 25.2 RSPP

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore consegnerà all'ufficio di Direzione Lavori il curriculum del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che dovrà essere professionalmente qualificato, ed il cui nominativo dovrà essere fornito al Committente entro 30 giorni dalla stipula del Contratto. Tale scadenza è vincolata dalla necessità di avviare con l'RSPP indicato gli opportuni accertamenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale (comma 9 dell'art. 90 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) propedeutica alla consegna dei lavori;

## ART. N. 26 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO

L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esso realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro. In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione Appaltante; nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

## ART. N. 27 SICUREZZA DEL CANTIERE

Il presente articolo riguarda le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a consentire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

L'impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale, che fuori, da attuarsi con dispositivi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D. Lgs. n. 285/1992 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18.5.1992) e dal Regolamento di esecuzione, e secondo le indicazioni previste dal Piano di Sicurezza.

L'impresa è tenuta comunque all'osservanza di quanto previsto e specificato dal D. Lgs. 81/2008 e dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) redatto ai sensi del decreto stesso.

L'impresa dovrà inoltre provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

### 27.1 Premessa

Per tutte le attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto in particolare all'adempimento dei seguenti obblighi e procedure da adempiere anche per tutte le imprese che a qualsiasi titolo risulteranno esecutrici di uno degli interventi previsti.

#### a) Prima dell'inizio dei lavori

- consegnare alla Committente e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, copia del documento di analisi dei rischi dell'Appaltatore redatto a norma del D.lgs. 81/08;
- consegnare ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, copia dei documenti relativi alla sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento, DUVRI);
- consegnare la documentazione per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese (affidataria ed esecutrici) come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.ei., dall'art. 26 e dall'Allegato XVII del citato Decreto;
- proporre le eventuali modifiche e/o integrazioni ai documenti di Sicurezza forniti dalla Committente;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>72</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

- consultare, preventivamente all'inizio dei lavori, i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, fornendo notizie utili sui Piani e sugli altri documenti per la sicurezza;
- predisporre, e far predisporre alle imprese esecutrici il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- affiggere copia della notifica preliminare presso ogni cantiere;
- esporre il cartello dei lavori presso ogni cantiere;

**b) Durante il corso de lavori**

- consultare preventivamente i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori riguardo alle modifiche più significative da apportare al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai DUVRI e agli altri documenti per la sicurezza;
- predisporre, e far predisporre alle imprese esecutrici, le eventuali integrazioni/contestualizzazioni del Piano Operativo di Sicurezza in tutti i casi sia richiesto dal Committente e/o Coordinatore per l'esecuzione;
- mantenere il cantiere ordinato ed in soddisfacenti condizioni di salubrità;
- curare la movimentazione dei materiali, la manutenzione ed il controllo degli impianti e dei DPI;
- scegliere l'ubicazione dei posti di lavoro definendo vie e percorsi di circolazione;
- adeguare, in relazione all'evoluzione del cantiere, la durata delle fasi di lavoro;
- delimitare ed allestire le zone di stoccaggio e di deposito dei materiali e delle sostanze pericolose;
- curare la cooperazione dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;
- curare il coordinamento delle attività presenti all'interno ed in prossimità dei cantieri;
- adottare le misure in conformità alle prescrizioni di sicurezza e di salute come all'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008;
- curare la rimozione dei materiali pericolosi secondo le modalità approvate dalla Committente;
- attuare tutte le disposizioni impartite;
- provvedere che lo stoccaggio dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;
- comunicare giornalmente e prima dell'inizio dei lavori, mediante apposito modello di Cronoprogramma, la dislocazione delle proprie squadre operative e il programma giornaliero di lavoro, indicando per ciascuna squadra, il nominativo ed il numero di telefono del Direttore di Cantiere/Assistente di Cantiere, affinché il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e il personale incaricato dal Committente possano compiere le proprie visite di sopralluogo (la procedura appena descritta dovrà essere svolta attraverso i sistemi informatici di comunicazione attivati tra la Committente e l'Appaltatore; tali sistemi sostituiranno le procedure effettuate mediante supporti cartacei, lasciando inalterata la logica e la necessità di informazione richiesta).

## **27.2 Obblighi ed oneri dell'appaltatore o del Datore di Lavoro**

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza.

Con la presentazione dell'offerta la ditta aggiudicataria ha assunto l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori, compreso l'eventuale staff tecnico di supporto, consulenza, sorveglianza e la D.LL. stessa.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza, a qualsiasi ragione debba imputarsi l'incidente.

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 81/2008, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>73</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Inoltre l'Appaltatore dovrà:

1. consegnare, in conformità all'Allegato XVII (Idoneità tecnico-professionale) del D.Lgs. 81/2008, almeno:
  - f) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
  - g) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008
  - h) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie
  - i) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
  - j) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
  - k) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
  - l) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
  - m) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
  - n) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

2. consegnare, in conformità all'articolo 17 del Codice, all'Ente appaltante entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:
  - eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
  - un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo dal titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
  - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, se il cantiere è soggetto alle norme del titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
3. nominare, in accordo con le eventuali imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di cantiere e lo comunica al committente ovvero al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
4. consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
5. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
6. richiedere tempestivamente le disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza;
7. far dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>74</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

8. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18, D.Lgs. n. 81/08);
9. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 18, D.Lgs. n. 81/08);
10. comunicare al coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;
11. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
12. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
13. rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
14. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
15. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
  - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
  - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
16. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
17. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
18. informare il committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
19. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

### **27.3 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**

Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 81/08 i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti hanno i seguenti obblighi:

- 1) I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
  - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
  - b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
  - c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
  - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
  - e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  - f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
  - g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>75</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

- 2) L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3 del D.Lgs. 81/08.

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/08 gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria sono:

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.  
(anche con sopralluoghi per il costante controllo e coordinamento delle attività e dando evidenza documentale degli stessi ad es. con: verbali, report, check-list firmate, indicando data, orario e le eventuali non conformità rilevate e le relative azioni correttive).
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, D.Lgs. 81/2008 sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
  - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96, D.Lgs. 81/2008;
  - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

#### **27.4 Obblighi dei lavoratori autonomi**

Ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 81/08, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

I lavoratorin autonomi dovranno consegnare, in conformità al comma 2 dell'Allegato XVII (Idoneità tecnico-professionale) del D.Lgs. 81/08, almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoria
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

#### **27.5 Coordinatore per l'esecuzione**

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a termine dell'art. 92 del D. Lgs. 81/2008:

- a. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b. verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e. segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>76</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

f. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso decreto.

Il coordinatore per l'esecuzione potrà sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato il coordinatore per l'esecuzione comunicherà per scritto al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori, la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente comunicherà, sempre per iscritto, al committente ovvero al responsabile dei lavori e al D.LL. la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad istituire e mantenere un registro giornale per la sicurezza e coordinamento, all'interno del quale indicherà tutti i fatti salienti del cantiere. In particolare annoterà tutte le indicazioni fornite al direttore tecnico di cantiere, alle imprese e ai lavoratori autonomi, le date e le risultanze delle riunioni di cantiere e quelle afferenti la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Durante lo svolgimento dei suoi compiti, compreso la tenuta del registro sopracitato, il coordinatore potrà chiedere informazioni, documenti, dati, registri ecc. che riterrà opportuni senza che l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere o le maestranze dell'appaltatore o dei Subappaltatori possano in qualsiasi modo avanzare diniego od ostacolo.

#### **27.6 Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere**

Il direttore tecnico di cantiere deve:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate;
5. l'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

#### **27.7 Obblighi dei lavoratori dipendenti**

L'appaltatore è tenuto a far rispettare ed osservare ai lavoratori dipendenti del cantiere:

1. i regolamenti in vigore in cantiere;
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni;

#### **27.8 P.O.S.**

Il POS redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
  1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
  2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
  3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
  4. il nominativo del medico competente ove previsto;
  5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_ pagina <b>77</b> di <b>80</b></p>
--	---	--

7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- j) la documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

#### **27.9 Normative e circolari di riferimento in materia di sicurezza**

L'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza; nonché dei relativi costi.

L'appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

##### a) Cantieri temporanei o mobili:

- D.Lgs. 81/2008;

##### b) Omologazione, collaudi e verifiche periodiche degli impianti:

- D.M. 12.sett. 1959 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D.M. 9.ago. 1960 - Modalità per l'effettuazione delle prove di carico relative alla prima verifica delle gru di cui al D.M. 12/09/1959;
- D.M. 22.feb. 1965 - Attribuzione all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di prevenzione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra;
- D.Lgs. 30.giu. 1993 n. 268 - Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro a norma dell'art. 1, comma 1 lettera h) della l. 23/10/92, n. 421;
- D.M. 15.ott. 1993 n. 519 - Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche;
- D.P.R. 18.apr. 1994 n. 441 - regolamento concernente l'organizzazione il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL;
- D.P.R. 459/1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine;
- Legge 46/1990 Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione);

##### c) Igiene del lavoro

- R.D. 27.lug.1934 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;
- D.P.R. 19.mar.1956 n. 303, art. 64;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>78</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

- D.M. 12 marzo 1959 n. 69100 - presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo;
- Legge 19 luglio 1961 n. 706 - Impiego della biacca nella pittura;
- Legge 5.mar. 1963 n. 245 - limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative;
- Legge 5.mar. 1963 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- D.P.R. 7.sett. 1965 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63, n. 292;
- Legge 17.ott. 1967 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
- Legge 20.mar.1968 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63, n. 292;
- D.M. 22 marzo 1975 n. 130300 - estensioni dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori;
- D.P.R. 20.gen.1976 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della l. 17/10/67 n. 977;
- D.P.R. 10.set. 1982 n. 962 - attuazione delle direttive CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero;
- D.P.R. 24.mag. 1988 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
- D.P.R. 24.mag. 1988 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467;
- D.Lg 25.gen. 1992 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE;
- Legge 27.mar. 1992 n. 257 - norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- D.M. 6 settembre 1994 n. 985500 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma e dell'art. 12 comma 2 della legge 27.mar. 1992 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

#### d) Prevenzione infortuni

- Legge 1.mar. 1968 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, etc.;
- Legge 6.dic. 1971 n. 1083 - norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- Legge 18.ott. 1977 n. 791 - attuazione della direttiva CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- D.P.R. 8.giu. 1982 n. 524 - attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
- D.P.R. 21.lug. 1982 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci;
- D.M. 10 agosto 1984 n. 551600 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni;
- Legge 17.febr. 1986 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80, n. 76;
- D.M. 22-1-2008 n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.;
- D.M. 13.lug. 1990 n. 442 - regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriali;
- Legge 5.nov. 1990 n. 320 - norme concernenti le mole abrasive;
- D.M. 17.dic. 1990 n. 453 - regolamento concernente la normativa relativa ai dispositivi di frenatura per idroestrattori;
- D.P.R. 6.dic. 1991 n. 447 - regolamento di attuazione l. 5/03/90 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti;
- D.M. 20.febr. 1992 n. 283400- Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
- Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.M. 3 agosto 1995, dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-prof. delle imprese;
- D.M. 24.ago. 1992 n. 905800- Modificazioni al decreto ministeriale 22 aprile 1992, concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;
- D.Lg. 4 dicembre 1992 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89;
- D.P.R. 18 aprile 1994 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti;
- Legge del 26 ottobre 1995 n. 477 - legge quadro sull'inquinamento acustico;

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_</p> <p>pagina <b>79</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

- DPR 2 settembre 1968 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;
- D.M. 4.marzo 1982 n. 187400 - Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati;
- D.M. 10 maggio 1988 n. 451 - deroghe alla normativa in vigore relativi a ponteggi;
- Legge 19 marzo 1990 n. 55 - nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa;
- D.M. 22 maggio 1992 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici;
- D.M. 23 dicembre 1993 n. 86800 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose;

#### e) Prevenzione incendi

- D.M. 22.dic. 1958 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di agli artt. 329 e 331;
- Determinazione del 26.mag.59 n. 689 - determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco;
- Legge 26.lug. 1965 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- Decreto abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 150D.P.R. 26.lug.82 n. 577 - approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;
- D.M. 30.nov. 1983 n. 67400 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
- Legge 7.dic. 1984 n. 818 - nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.M. 8.mar. 1985 n. 285800 - Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
- D.M. 19.mar. 1990 n. 199000 - Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.

#### **27.10 Provvedimenti di viabilità**

L'Impresa dovrà provvedere ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di intersezioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale di cui al Decreto legislativo n° 285 del 30/04/92 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada approvato con DPR 16/12/92 n° 495. Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ai parascaglie durante l'esecuzione dei lavori da scalpellino, ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nei casi di urgenza però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.

Inoltre l'Appaltatore non potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Pure nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, gli eventuali oneri saranno a carico dell'Impresa.

#### **27.11 Visite d'ispezione in cantiere**

Al fine di applicare il modello esimente, previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300", APS ha istituito un sistema di verifica dell'operato delle imprese e dei professionisti operanti nel cantiere.

L'affidatario dovrà prestare la massima collaborazione affinché gli incaricati di APS possano accedere, anche senza preavviso, in ogni tempo ed orario, al cantiere, al fine di controllare i documenti, prendere visione dei verbali del coordinatore, verificare la sicurezza del cantiere e redigerne verbale.

	<p><b><i>Lavori per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex caserma Prandina</i></b></p> <p><b>FASE PROGETTUALE</b> CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA</p>	<p>File: Prandina_CSA_AMM_  pagina <b>80</b> di <b>80</b></p>
--	---	---

#### **27.12 Conservazione e disponibilità dei documenti di cantiere**

Tutti i documenti di cantiere relativi alla sicurezza (ad esempio: Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera, P.O.S., Notifica preliminare, ecc.), potranno essere presenti sia in formato cartaceo sia in formato digitale. In questo caso, il cantiere dovrà essere dotato di idonei strumenti informatici che ne consentano la consultazione.

#### **ART. N. 28 DISEGNI DI RILIEVO**

Sono a carico dell'Appaltatore i disegni di rilievo dei lavori eseguiti e dovranno essere consegnati su supporto magnetico in formato .DWG o .DXF, in ogni caso gestibili col programma Autocad della ditta Autodesk<sup>®</sup> nella versione 2020, o successive.

Su tutti i disegni dovranno essere indicati:

- 1) il titolo di progetto del lavoro eseguito e il Codice Commessa attribuito da APS;
- 2) i capisaldi ai quali è stata riferita la quotazione altimetrica, che dovranno essere quelli di livellazione IGM;
- 3) la data di esecuzione del disegno;
- 4) il numero del SAL cui si riferisce;
- 5) la firma del legale rappresentante dell'Impresa esecutrice.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**  
**GAETANO PANETTA**